

**Guida**



# **Guida relativa alla domanda congiunta per la concessione dei certificati di sicurezza unici**

*La presente guida costituisce un documento di orientamento non giuridicamente vincolante dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e lascia impregiudicati i processi decisionali previsti dalla normativa vigente dell'Unione europea. Inoltre, l'interpretazione vincolante del diritto dell'UE è di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.*

Manoscritto completato nel dicembre 2024

Prima edizione

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025

© Agenzia dell'Unione Europea per le Ferrovie, 2025

Salvo diversa indicazione, questo documento è concesso in licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Ciò significa che il riutilizzo è consentito a condizione che l'autore e qualsiasi modifica siano citati.

**Guida**

# **Guida relativa alla domanda congiunta per la concessione dei certificati di sicurezza unici**

# Sommario

<b>1. Introduzione</b>	<b>4</b>
1.1. Scopo della guida	4
1.2. A chi è rivolta questa guida?	5
1.3. Ambito di applicazione	5
1.4. Struttura dell'orientamento	6
1.5. Quadro giuridico europeo	7
<b>2. Condizioni di presentazione della domanda di certificato di sicurezza unico</b>	<b>9</b>
<b>3. Come presentare la domanda di certificato di sicurezza unico</b>	<b>12</b>
3.1. Presentazione della domanda	12
3.2. Lo sportello unico	13
3.3. Selezione dell'organismo di certificazione di sicurezza	16
3.4. Regime linguistico	17
3.5. Diritti e corrispettivi	17
<b>4. Struttura e contenuto del fascicolo di domanda</b>	<b>19</b>
<b>5. Processo di valutazione della sicurezza</b>	<b>21</b>
5.1. Impegno preliminare	23
5.2. Ricevimento della domanda	24
5.3. Controllo iniziale	27
5.4. Valutazione dettagliata	31
5.5. Processo decisionale e chiusura della valutazione	35
<b>6. Termini per la valutazione della sicurezza</b>	<b>36</b>
<b>7. Misure di emergenza</b>	<b>38</b>
<b>8. Modalità di comunicazione</b>	<b>39</b>
<b>9. Gestione delle criticità</b>	<b>40</b>
9.1. Uso del registro delle criticità	40
9.2. Classificazione delle problematiche	40
<b>10. Garanzia di qualità</b>	<b>44</b>
<b>11. Audit, ispezioni o visite</b>	<b>45</b>
<b>12. Interfaccia tra valutazione e supervisione</b>	<b>46</b>
<b>13. Centri di formazione, soggetti responsabili della manutenzione e del trasporto di merci pericolose</b>	<b>47</b>

<b>14. Arbitrato, riesame e ricorso .....</b>	<b>48</b>
14.1. Arbitrato.....	48
14.2. Riesame .....	49
14.3. Ricorso .....	50
14.4. Controllo di legittimità .....	51
<b>15. Aggiornamento e rinnovo del certificato di sicurezza unico.....</b>	<b>52</b>
15.1. Valutazione della necessità di aggiornare un certificato di sicurezza unico .....	52
15.2. Tipo di attività e portata dell'attività .....	54
15.3. Estensione dell'area di esercizio .....	54
15.4. Modifiche del quadro normativo in materia di sicurezza.....	55
15.5. Modifica delle condizioni alle quali era stato rilasciato il certificato di sicurezza unico	55
15.6. Esempi di modifiche che possono richiedere l'aggiornamento del certificato di sicurezza.....	56
<b>16. Rinnovo del certificato di sicurezza unico .....</b>	<b>59</b>
<b>17. Restrizioni o revoche del certificato di sicurezza unico .....</b>	<b>60</b>
<b>Allegato 1 Istruzioni relative al contenuto della domanda di certificato di sicurezza unico.....</b>	<b>61</b>
<b>Allegato 2 Elenco delle questioni da trattare nella guida dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza .....</b>	<b>65</b>
<b>Allegato 3 Modello di un piano d'azione .....</b>	<b>67</b>
<b>Allegato 4 Istruzioni sulle modalità di compilazione dei campi dello sportello unico da parte dell'organismo di certificazione della sicurezza per il rilascio del certificato di sicurezza unico .....</b>	<b>68</b>
<b>Appendice Modello di tabella di corrispondenza ai requisiti stabiliti dalle norme nazionali.....</b>	<b>70</b>

# 1. Introduzione

La responsabilità per il funzionamento sicuro del sistema ferroviario e il controllo dei rischi a esso associati ricadono interamente sulle imprese ferroviarie e sui gestori dell'infrastruttura, ciascuno per la propria parte del sistema. La realizzazione di un sistema di gestione della sicurezza costituisce la modalità appropriata di ottemperare a tale responsabilità.

Il certificato di sicurezza unico dimostra che l'impresa ferroviaria ha istituito il proprio sistema di gestione della sicurezza e che è in grado di soddisfare gli obblighi giuridici di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798.

L'accesso all'infrastruttura ferroviaria dovrebbe essere garantito solo alle imprese ferroviarie titolari di un certificato di sicurezza unico valido.

Il certificato di sicurezza unico è valido per una data area di esercizio, cioè una o più reti all'interno di uno o più Stati membri in cui l'impresa ferroviaria intende operare.

In base all'area di esercizio, l'autorità che rilascia il certificato (di seguito denominata anche «l'organismo di certificazione di sicurezza») può essere o l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (di seguito denominata anche «l'Agenzia») o la competente autorità nazionale preposta alla sicurezza. Per facilitare la lettura e ove non diversamente indicato, le indicazioni fornite nel presente documento si riferiscono al caso in cui l'Agenzia è competente per il rilascio del certificato di sicurezza unico. Tale competenza prevede la collaborazione con una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza a seconda dell'area di esercizio. Tuttavia, le stesse linee guida si applicano anche al caso in cui la domanda di certificato di sicurezza unico sia indirizzata a un'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

Il presente documento orientativo è un documento in evoluzione che è stato sviluppato in collaborazione con le autorità nazionali preposte alla sicurezza e i rappresentanti del settore. È inteso come documento da migliorarsi costantemente sulla base dei riscontri degli utenti e alla luce dell'esperienza maturata durante l'attuazione della direttiva (UE) 2016/798 e del diritto dell'Unione pertinente.

## 1.1. Scopo della guida

La presente guida fornisce informazioni sia alle autorità nazionali preposte alla sicurezza sia ai richiedenti in merito al processo e alle questioni di cui devono essere a conoscenza. Va letta congiuntamente alla guida presente sul sito web dell'Agenzia relativa all'uso dello sportello unico. I modelli e i moduli di cui al presente documento sono disponibili presso lo sportello unico.

In particolare, il documento descrive:

- ▶ le condizioni per la presentazione della domanda di certificato di sicurezza unico;
- ▶ il processo di presentazione della suddetta domanda;

- ▶ la struttura e il contenuto del fascicolo di domanda che deve essere presentato dall'impresa ferroviaria;
- ▶ gli aspetti specifici della valutazione della sicurezza;
- ▶ le condizioni per l'aggiornamento o il rinnovo del certificato di sicurezza unico;
- ▶ le condizioni per la revisione e la presentazione di ricorsi avverso le decisioni; e
- ▶ le condizioni per la limitazione o la revoca del certificato di sicurezza unico.

### 1.2. A chi è rivolta questa guida?

Il presente documento è rivolto alle imprese ferroviarie (di seguito denominate anche «il richiedente») che desiderano presentare una domanda di certificato di sicurezza unico, nonché all'Agenzia e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza quando effettuano la valutazione della sicurezza delle domande di certificato di sicurezza.

### 1.3. Ambito di applicazione

Il presente documento fornisce informazioni pratiche dettagliate, principalmente al fine di aiutare i richiedenti e le autorità a comprendere i requisiti relativi ai certificati di sicurezza unici fissati dal quadro giuridico europeo. La guida è integrata dai seguenti documenti:

Le guide per la compilazione della domanda delle autorità di sicurezza nazionali.

Quest'ultima dovrebbe descrivere e spiegare le norme procedurali nazionali (inclusa la documentazione che deve essere presentata dal richiedente per dimostrare la propria conformità a dette norme nazionali), il regime linguistico applicabile dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza (o dello Stato membro) e ulteriori informazioni sulle modalità di ricorso avverso le decisioni dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

La guida e i tutorial sull'uso dello sportello unico disponibili sul sito web dell'Agenzia.

Sono state pubblicate sul sito web dell'Agenzia le note di chiarimento sul processo di valutazione della sicurezza per i certificati di sicurezza unici.

Si consiglia ai richiedenti di leggere attentamente le guide nazionali pertinenti e di contattare le autorità nazionali di sicurezza competenti per ricevere consigli sulle prove necessarie per soddisfare i requisiti nazionali.

Per le stazioni di frontiera si possono trovare informazioni sul sito web dell'Agenzia; inoltre, è vivamente consigliata anche una consultazione sulla posizione attuale in materia con le NSA pertinenti.

In tutti i casi, a un richiedente che contatta la NSA e che sta valutando la possibilità di presentare una domanda all'Agenzia va consigliato di contattare l'Agenzia tramite il modulo di contatto sul sito web per discutere i potenziali piani e il calendario della domanda. Lo scopo di questa discussione è aiutare sia l'Agenzia sia il richiedente a pianificare la domanda onde evitare errori nella stessa che richiedono la chiusura e la ripresentazione della domanda.

Per informazioni più dettagliate su come conformarsi ai requisiti specifici del sistema di gestione della sicurezza, i richiedenti e le autorità dovrebbero consultare la guida ai requisiti SMS disponibile sul sito web dell'ERA.

#### 1.4. Struttura dell'orientamento

Il presente documento riguarda il rilascio del certificato di sicurezza unico. Inoltre, il documento fa parte della raccolta degli orientamenti predisposti dall'Agenzia a sostegno delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura, delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e dell'Agenzia stessa, nell'adempimento dei loro ruoli e nello svolgimento dei loro compiti in conformità alla direttiva (UE) 2016/798. Le informazioni pubblicate nella presente guida sono integrate da altri orientamenti predisposti dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza (cfr. supra).

Figura 1: schema degli orientamenti dell'Agenzia



## 1.5. Quadro giuridico europeo

La **direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)** è uno dei tre atti legislativi che formano il pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario. Essa mira inter alia alla semplificazione e all'armonizzazione del processo di valutazione della sicurezza a beneficio dei richiedenti che chiedono un certificato di sicurezza unico. Ciò consentirà di ridurre gli oneri e i costi a carico dei richiedenti, a prescindere dall'area di esercizio prevista e dall'autorità responsabile per il rilascio del certificato di sicurezza unico.


In conformità alla direttiva (UE) 2016/798, lo scopo del certificato di sicurezza unico è di fornire la prova del fatto che l'impresa ferroviaria:

ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza come previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798;

- ▶ soddisfa i requisiti previsti dalle norme nazionali pertinenti notificate;
- ▶ è in grado di operare in modo sicuro.

Il quadro giuridico europeo pertinente per il rilascio dei certificati di sicurezza unici è sintetizzato nella [Figura 2](#) sottostante.

Figura 2: panoramica del quadro giuridico europeo



Il **regolamento (UE) 2016/796 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (regolamento sull'Agenzia)** è uno degli altri due atti legislativi del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario; esso descrive, fra l'altro, il ruolo e le responsabilità dell'Agenzia in relazione al rilascio dei certificati di sicurezza unici.

Il **regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione** che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici armonizza ulteriormente l'approccio alla certificazione di sicurezza a livello dell'Unione e favorisce la collaborazione tra tutte le parti coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza. Tale regolamento chiarisce quindi le responsabilità dell'Agenzia, delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e del richiedente e stabilisce le disposizioni necessarie per una collaborazione ottimale tra di essi. L'allegato II

di tale regolamento definisce un processo strutturato e verificabile volto a garantire che le autorità competenti (cioè l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza) prendano decisioni simili in circostanze simili e inteso ad assicurare un grado adeguato di uniformità nel processo di valutazione da parte di tutte le autorità.

Il **regolamento delegato (UE) della Commissione 2018/762** che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza (di seguito denominati anche «i CSM sull'SMS») definisce nell'allegato I i requisiti che devono essere utilizzati dalle autorità competenti per valutare la pertinenza, la coerenza e la congruità dell'SMS delle imprese ferroviarie. Inoltre, il richiedente di un certificato di sicurezza unico deve fornire nel proprio fascicolo di domanda la prova del rispetto di tali requisiti.

Il **regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione** modificato dal **regolamento di esecuzione (UE) 2021/1903 della Commissione** stabilisce i diritti e i corrispettivi pagabili all'Agenzia e le condizioni di detto pagamento, in particolare:

- ▶ i diritti e i corrispettivi riscossi dall'Agenzia per le domande presentate, compresi i costi per i compiti assegnati all'autorità nazionale preposta alla sicurezza;
- ▶ i corrispettivi per i servizi forniti dall'Agenzia.
- ▶ La possibilità di uno sconto per le piccole e medie imprese
- ▶ I diritti e i corrispettivi riscossi dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza per le domande nazionali che le sono presentate non rientrano nel campo di applicazione del regolamento sopracitato e pertanto sono regolati a livello nazionale.

Il **regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione** stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia. Tale regolamento descrive in particolare la procedura applicata durante un caso di ricorso o di arbitrato riguardante il rilascio del certificato di sicurezza unico da parte dell'Agenzia e fornisce informazioni sulla presentazione dei ricorsi, sul funzionamento e sulle regole di voto delle commissioni di ricorso, sulle condizioni per il rimborso delle spese dei loro membri ecc.

## 2. Condizioni di presentazione della domanda di certificato di sicurezza unico

---

La direttiva (UE) 2016/798, che si applica al sistema ferroviario negli Stati membri, stabilisce che, per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria di uno o più di detti Stati membri, l'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza unico in base alla propria area di esercizio dichiarata.

---

Le imprese ferroviarie la cui attività principale consiste nel trasporto di merci e/o passeggeri, ivi comprese le imprese che forniscono solo la trazione, devono disporre di una licenza ai sensi della direttiva 2012/34/UE. Per tali imprese ferroviarie, il possesso di una licenza valida e la titolarità di un certificato di sicurezza unico sono le condizioni da soddisfare per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria. In alcuni casi il richiedente deve essere in possesso sia della licenza sia del certificato di sicurezza unico per iniziare l'attività; tuttavia, non è necessario che il richiedente sia già in possesso di una licenza **prima** di richiedere un certificato di sicurezza unico o viceversa entrambi i processi possono essere condotti in parallelo. Tuttavia, **entrambi** i processi devono essere completati prima che i servizi possano iniziare.

Le disposizioni della direttiva (UE) 2016/798 sono valide solo per le imprese ferroviarie che rientrano nel suo ambito di applicazione. Il fatto che una determinata operazione rientri nell'ambito di applicazione della direttiva dipende dal modo in cui la direttiva è stata recepita negli Stati membri. Poiché questi ultimi possono prevedere esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/798, il certificato di sicurezza unico potrebbe non essere richiesto per:

- (a) *l'infrastruttura ferroviaria privata, ivi compresi i binari di raccordo, utilizzata dal proprietario o da un operatore per le loro rispettive attività di trasporto merci o per il trasporto di persone per fini non commerciali, nonché i veicoli utilizzati esclusivamente su tale infrastruttura;*
- (b) *le infrastrutture e i veicoli destinati a un uso strettamente locale, storico o turistico;*
- (c) *le infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia utilizzate occasionalmente da veicoli ferroviari nelle condizioni operative del sistema di trasporto leggero su rotaia, ove è necessario soltanto a fini di connettività di quei veicoli soltanto; e*
- (d) *i veicoli utilizzati principalmente nelle infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia ma attrezzati con alcuni componenti ferroviari necessari per permettere di effettuare il transito su una sezione confinata e limitata delle infrastrutture ferroviarie soltanto a fini di connettività.*

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono indicare e spiegare nelle proprie guide se eventuali esclusioni sopra menzionate sono applicabili nei rispettivi Stati membri. Si consiglia alle imprese ferroviarie di consultare le autorità nazionali di sicurezza per capire cosa si applica alla loro situazione specifica. I servizi di manovra possono richiedere o meno un certificato di

sicurezza unico, a seconda che rientrino o meno nell'ambito di applicazione del punto (a) di cui sopra (una questione di recepimento in ciascuno Stato membro). In tal caso, è importante che il richiedente indichi chiaramente nello sportello unico se intende prestare servizi di trasporto merci e servizi di manovra, nel qual caso deve selezionare servizi di trasporto merci, o «Solo manovra», nel qual caso deve selezionare questa scheda nello sportello unico.

È possibile che, per l'area di esercizio prevista che copre più di uno Stato membro, le esclusioni previste dallo Stato membro interessato (o dagli Stati membri interessati) non siano le stesse. Ad esempio, le attività sui binari di raccordo nelle infrastrutture ferroviarie private possono essere escluse dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/798 in uno Stato membro ma non in un altro. In questo caso, è importante che l'impresa ferroviaria descriva e spieghi nel proprio fascicolo di domanda il tipo (o i tipi) di attività in ciascuno Stato membro in cui intende operare, indicando inoltre le eventuali prescrizioni nazionali in relazione al tipo (o ai tipi) di attività, ove pertinente (cfr. anche il punto 2.6 dell'allegato I).

In ogni caso, la domanda di certificato di sicurezza unico deve sempre essere riferita al tipo (o ai tipi) di attività per l'area di esercizio interessata. Ad esempio, un'impresa ferroviaria che fornisca solo la trazione per il traino di carri merci deve essere titolare di un certificato di sicurezza unico per i servizi di trasporto di merci (compreso o escluso il trasporto di merci pericolose). Se la stessa impresa desidera fornire la trazione anche per il traino di carrozze passeggeri come servizio pubblico, dovrà essere titolare di un certificato di sicurezza unico per il trasporto di merci e di passeggeri (compreso o escluso il trasporto di merci pericolose e compresi o esclusi i servizi ad alta velocità). Se il trasporto è effettuato solo con carrozze passeggeri vuote, l'impresa opera esclusivamente come impresa di trasporto merci. Le imprese che gestiscono veicoli adibiti alla manutenzione dei binari sulla rete ferroviaria che rientra nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva (UE) 2016/798 in un determinato Stato membro devono avere un proprio certificato di sicurezza unico in qualità di impresa ferroviaria di trasporto merci o, se ciò è consentito nello Stato membro interessato, fornire i propri servizi in qualità di subappaltatori, nel qual caso opererebbero con l'autorizzazione di sicurezza del gestore dell'infrastruttura. Nel secondo caso, il gestore dell'infrastruttura è pienamente responsabile dei prodotti consegnati o dei servizi forniti e il subappaltatore non è tenuto ad avere un certificato di sicurezza unico.



I gestori dell'infrastruttura potrebbero dover utilizzare, nell'ambito delle proprie attività, treni, veicoli per l'ispezione delle infrastrutture, mezzi d'opera o altri veicoli speciali per vari scopi, quali il trasporto di materiali e/o personale per attività di costruzione o per la manutenzione di infrastrutture, la manutenzione dei propri beni infrastrutturali o la gestione delle situazioni di emergenza. In questi casi, **si considera che il gestore dell'infrastruttura operi quale impresa ferroviaria con il sistema di gestione della sicurezza e l'autorizzazione di sicurezza di quest'ultima e non sia tenuto a richiedere un certificato di sicurezza unico separato**, a prescindere dal fatto che sia o non sia il proprietario dei veicoli.



Le operazioni effettuate sui binari di raccordo quali il caricamento dei carri sono attività industriali che si interfacciano con attività ferroviarie specifiche come ad esempio la composizione, la preparazione e il movimento di convogli che possono essere treni o saranno usati in treni, compreso l'accoppiamento di diversi veicoli per formare e muovere convogli o treni. Nessun movimento di treni o convogli può essere effettuato sulla rete ferroviaria posta

## 2. Condizioni di presentazione della domanda di certificato di sicurezza unico

sotto la responsabilità di un gestore dell'infrastruttura che non sia provvisto del certificato di sicurezza unico (o dall'autorizzazione di sicurezza). Ciò significa che tali movimenti possono essere effettuati solo da imprese ferroviarie (o da gestori dell'infrastruttura) titolari di certificati di sicurezza (o autorizzazioni di sicurezza) validi o da altre organizzazioni subappaltatrici di tali imprese ferroviarie (o gestori dell'infrastruttura) e operanti con un proprio SMS.

Attività come il trasporto di veicoli militari con relative carrozze per il personale militare non sono considerate operazioni di trasporto passeggeri, poiché l'attività principale è il trasporto merci di veicoli. La stessa logica si applica ai servizi ferroviari in cui gli autocarri vengono caricati sui vagoni come carico merci e gli autisti degli autocarri vengono trasportati nello stesso treno in una carrozza passeggeri separata.



I nuovi operatori ferroviari dovrebbero essere consapevoli del fatto che dovranno presentare i piani aziendali per le attività proposte unitamente a eventuali accordi precontrattuali o di altro tipo per dimostrare di disporre degli elementi necessari per consentire una valutazione rispetto ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2018/762. Dovrebbero inoltre riflettere attentamente su quando presentare la domanda, poiché diversi anni di pianificazione anticipata renderanno problematica la valutazione di parti del sistema di gestione della sicurezza.



## 3. Come presentare la domanda di certificato di sicurezza unico

### 3.1. Presentazione della domanda (1)

L'impresa ferroviaria deve presentare la domanda di certificato di sicurezza unico tramite il punto di accesso costituito dallo sportello unico, disponibile sul [sito web dell'Agenzia](#).



Si raccomanda di presentare la domanda di certificato di sicurezza unico **almeno sei mesi** prima della:

- (a) *data d'inizio prevista di qualsiasi nuova attività di trasporto ferroviario per la quale sia richiesto un **nuovo** certificato di sicurezza unico;*
- (b) *data d'inizio prevista di un'attività di trasporto ferroviario in seguito a una o più modifiche sostanziali apportate al tipo di attività, alla portata dell'attività o all'area di esercizio per cui sia richiesto un **aggiornamento** del certificato di sicurezza unico; o*
- (c) *scadenza del certificato di sicurezza unico in corso di validità per cui sia richiesto il **rinnovo** del certificato di sicurezza unico ai fini della continuità delle attività ferroviarie.*

Questo termine mira a ridurre i potenziali rischi associati al prolungarsi della valutazione, ad esempio se il fascicolo di domanda non è adeguato e al richiedente occorre del tempo in più per fornire informazioni supplementari. Ciò potrebbe impedire l'avvio dell'esercizio a una data pianificata o potrebbe compromettere la continuità operativa di un'impresa ferroviaria già certificata (cfr. anche [sezione 7](#)). I richiedenti dovrebbero essere consapevoli del fatto che, in circostanze normali, la data della decisione (la data di rilascio del certificato di sicurezza unico) sarà la data a partire dalla quale decorre il certificato. I richiedenti dovrebbero notare che il termine legale è lo stesso per le domande nuove, di aggiornamento e di rinnovo. Tuttavia, negli ultimi due casi l'organismo di certificazione di sicurezza dovrebbe adottare un approccio proporzionato concentrandosi sulle modifiche o sulle questioni in sospeso dopo la precedente valutazione e sui risultati di eventuali attività di supervisione svolte tra il rilascio del certificato originale e l'attuale domanda.

Una domanda di certificato di sicurezza unico può essere respinta per motivi formali, come nelle situazioni seguenti (si noti che possono esserci altre situazioni in cui il rifiuto è appropriato):

- (a) *se il richiedente presenta una domanda (nuovo rilascio, aggiornamento o rinnovo) mentre un'altra domanda è già pendente, a prescindere dal tipo di attività, dalla portata dell'attività e dall'area di esercizio;*
- (b) *se il richiedente è già titolare di un certificato di sicurezza unico valido rilasciato da un organismo di certificazione di sicurezza e desidera estendere la propria area di esercizio*

(1) Prima di presentare la domanda, si raccomanda al richiedente di contattare tutti gli organismi di certificazione di sicurezza coinvolti e di prendere in considerazione la possibilità di richiedere l'impegno preliminare.

### 3. Come presentare la domanda di certificato di sicurezza unico

*a un altro Stato membro (o ad altri Stati membri) presentando domanda di un nuovo certificato di sicurezza unico nello Stato membro interessato (o negli Stati membri interessati) dall'estensione dell'area di esercizio;*

- (c) (c) *se il richiedente è già titolare di un certificato di sicurezza unico e presenta una domanda di «nuovo» certificato, a prescindere dal tipo di attività, dalla portata dell'attività e dall'area di esercizio;*
- (d) (d) *se il richiedente presenta una domanda di rinnovo o di aggiornamento senza essere già titolare di un certificato di sicurezza unico valido.*
- (e) (e) *Una domanda può essere respinta anche per la mancata presentazione di prove valide della conformità ai requisiti fissati nel regolamento (UE) 2018/762 relativo ai requisiti dei sistemi di gestione della sicurezza.*

Va osservato che tutte le **prime** domande di certificato di sicurezza unico devono essere presentate nello sportello unico come «nuove» domande, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia precedentemente stato titolare di un certificato di sicurezza nell'ambito del regime precedente, circostanza di cui l'organismo di certificazione di sicurezza può eventualmente tenere conto nell'effettuare la valutazione del fascicolo.

In generale, una volta presentata nello sportello unico, la domanda non può essere modificata, a meno che il richiedente non ne faccia richiesta e l'organismo di certificazione di sicurezza non riapra parti della domanda al momento del rilascio dell'autorizzazione. Durante la valutazione, il richiedente può chiedere di ritirare la domanda, per esempio per ridurre i costi qualora ritenga che il fascicolo non sia sufficientemente completo per una valutazione positiva. La richiesta di ritiro deve essere indirizzata formalmente all'organismo di certificazione di sicurezza e presentata tramite il registro delle criticità dello sportello unico (cfr. [sezione 3.2](#)).

Il richiedente può a questo punto avviare una nuova domanda a partire da una precedente richiesta di impegno preliminare (cfr. [sezione 5.1](#)) o domanda. Ciò potrebbe risultare particolarmente utile per evitare discrepanze tra le varie domande e per accelerare il processo di presentazione.

In tutti i casi, un richiedente che intende presentare una domanda all'Agenzia è caldamente invitato a contattare l'Agenzia tramite il modulo di contatto sul sito web per discutere i potenziali piani e il calendario della domanda. Lo scopo di questa discussione è aiutare sia l'Agenzia sia il richiedente a pianificare la domanda onde evitare errori nella stessa che richiedono la chiusura e la ripresentazione della domanda.

#### 3.2. Lo sportello unico

---

Lo sportello unico è una piattaforma informatica gestita dall'Agenzia, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, tramite la quale devono essere presentate tutte le domande di certificato di sicurezza unico.

---

Per presentare una domanda di certificato di sicurezza unico, il richiedente deve avere un utente registrato nello sportello unico. Per definizione, un utente è una persona fisica designata dal richiedente per la gestione del processo di domanda nello sportello unico. Si raccomanda vivamente che tale utente registrato sia una persona dell'organizzazione del richiedente e che l'organizzazione ponga in atto misure per garantire che vi sia sempre un utente registrato. Allo stesso tempo, l'utente che presenta la domanda nello sportello unico diventa il referente al quale sono indirizzate tutte le comunicazioni attinenti alla domanda stessa. Il referente del richiedente può comunque attribuire diritti di accesso alla domanda ad altre persone all'interno (o all'esterno) dell'organizzazione del richiedente. Le istruzioni su come procedere sono disponibili nella guida per l'utente dello sportello unico sul sito web dell'Agenzia. La gestione degli utenti all'interno dell'organizzazione del richiedente e dei relativi diritti di accesso alla domanda è di competenza esclusiva del richiedente stesso.

Per le autorità, il personale interessato deve essere registrato come utenti dello sportello unico assegnati alla domanda dal responsabile del programma delle rispettive autorità dopo essere stato informato di una nuova domanda che lo riguarda. Per definizione, un utente è una persona fisica nominata dall'autorità per gestire la valutazione della sicurezza nello sportello unico. La gestione degli utenti all'interno dell'autorità (p. es. in caso di congedo per malattia) e dei relativi diritti di accesso alle domande è responsabilità esclusiva dell'autorità pertinente e del suo responsabile di programma.

Lo sportello unico è strutturato al fine di registrare i risultati e gli esiti del processo di valutazione, comprese le relative motivazioni. Sia il richiedente sia i valutatori dovrebbero tenere conto del fatto che tutte le comunicazioni pertinenti dovrebbero essere registrate nello sportello unico. Inoltre, rende disponibile al richiedente lo stato di tutte le fasi del processo di valutazione della sicurezza, l'esito della valutazione e la decisione di rilascio o diniego del certificato di sicurezza unico. Il richiedente può esaminare i risultati e l'esito della valutazione successivamente alla sua approvazione da parte dell'autorità pertinente. Qualora la valutazione della sicurezza sia di competenza di varie autorità, i risultati e l'esito delle valutazioni compiute dalle diverse autorità sono aggregati dall'Agenzia. La decisione di rilascio o diniego di un certificato di sicurezza unico e le relative motivazioni vengono successivamente notificate al richiedente attraverso lo sportello unico. Analogamente, quando l'Agenzia è l'organismo di certificazione della sicurezza, la notifica di fatturazione è gestita tramite lo sportello unico.

Lo sportello unico permette infine la gestione della configurazione di tutti i documenti caricati. Il personale delle autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza è in possesso delle necessarie credenziali di accesso a tutti i documenti e informazioni relativi alla domanda assegnatagli (cioè il fascicolo di domanda e altri documenti o informazioni riguardanti la valutazione). Il personale di un'autorità ha accesso in sola lettura ai risultati e all'esito della valutazione di un'altra autorità. Analogamente al richiedente, il personale dell'autorità può inoltre presentare nel corso della valutazione documenti nuovi o aggiornati a sostegno della propria decisione. I documenti registrati nel sistema non possono essere eliminati ma solo sostituiti da una versione più recente.

I richiedenti hanno il diritto di predisporre e presentare domande ricevibili tramite lo sportello unico in qualsiasi momento, in conformità della legislazione ferroviaria dell'UE applicabile,

### 3. Come presentare la domanda di certificato di sicurezza unico

delle specifiche e delle condizioni d'uso di detto sportello unico. Quando l'Agenzia funge da organismo di certificazione di sicurezza, la domanda di certificato di sicurezza unico viene presentata all'Agenzia e alla o alle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio affinché esaminino la parte relativa alle norme nazionali.

In tali casi, il rispetto di eventuali norme, obblighi, prerequisiti o condizioni formali e sostanziali connessi a questioni amministrative, quali:

- ▶ ultimazione e presentazione formale di una domanda presso lo sportello unico;
- ▶ contenuto della conferma formale di ricevimento della domanda da parte dell'Agenzia;
- ▶ obbligo di firma delle domande nello sportello unico e nelle relazioni dell'Agenzia, comprese le decisioni/gli atti definitivi;
- ▶ qualsiasi altra questione pertinente disciplinata dal diritto dell'Unione;

rientra nella responsabilità esclusiva dell'Agenzia, che definisce le specifiche pertinenti. Di conseguenza, in relazione alle suddette questioni amministrative, tutte le autorità nazionali preposte alla sicurezza che contribuiscono alla valutazione di una domanda (quando l'Agenzia funge da organismo di certificazione di sicurezza) devono considerare ricevibili tutte le domande presentate nello sportello unico, anche perché, quando agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, l'Agenzia è soggetta al diritto dell'UE e non agli obblighi previsti dal diritto amministrativo nazionale degli Stati membri dell'UE.

Le caratteristiche principali dello sportello unico sono sintetizzate nella seguente tabella:

**Tabella 1:** caratteristiche principali dello sportello unico

<i>Richiedente</i>	<i>Autorità coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza</i>
▶ Presentazione di un fascicolo di domanda in formato elettronico;	▶ Conferma di ricevimento della domanda;
▶ gestione della configurazione del fascicolo di domanda (archivio);	▶ gestione della configurazione del fascicolo di valutazione (archivio);
▶ visualizzazione delle tappe principali e dello stato di avanzamento delle diverse fasi del processo di valutazione della sicurezza (pannello di controllo);	▶ definizione delle tappe e segnalazione dello stato di avanzamento delle diverse fasi del processo di valutazione della sicurezza (pannello di controllo);
▶ registrazione delle comunicazioni con le autorità (registro delle criticità), che assicura la tracciabilità delle decisioni;	▶ registrazione delle comunicazioni con il richiedente (registro delle criticità), a garanzia della tracciabilità delle decisioni;
▶ visualizzazione dei risultati e dell'esito della valutazione (una volta approvati);	▶ presentazione dei risultati e dell'esito della valutazione;
▶ notifica della decisione in merito al rilascio del certificato di sicurezza unico;	▶ comunicazione della decisione in merito al rilascio del certificato di sicurezza unico;
▶ gestione delle richieste di revisione delle decisioni dell'organismo di certificazione della sicurezza;	▶ autenticazione e gestione degli utenti;
▶ autenticazione e gestione degli utenti;	▶ assegnazione degli utenti alla domanda (gestione dei ruoli e dei diritti);
▶ assegnazione di utenti alla domanda;	▶ gestione di tutte le domande di certificato di sicurezza unico assegnate all'autorità;
▶ gestione di tutte le domande di certificato di sicurezza unico presentate dal richiedente;	▶ registrazione degli eventi (registro degli eventi);
▶ registrazione degli eventi (registro degli eventi).	▶ aggiornamento della banca dati ERADIS.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza è libera di istituire il proprio sistema di gestione delle informazioni a condizione che le eventuali questioni sottoposte al richiedente siano comunicate, o quanto meno registrate, mediante lo sportello unico. Al riguardo, essa dovrà assicurare che eventuali documenti necessari a garantire la tracciabilità delle decisioni siano trasferiti allo sportello unico prima che il processo decisionale abbia luogo.

Per maggiori informazioni sulle funzionalità dello sportello unico, consultare il manuale dell'utente dello sportello unico sul [sito web dell'Agenzia](#).

### 3.3. Selezione dell'organismo di certificazione di sicurezza

---

Se l'area di esercizio è limitata a un solo Stato membro, il richiedente può scegliere nello sportello unico l'autorità, ossia l'Agenzia o l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dello Stato membro interessato, che sarà competente per il rilascio del certificato di sicurezza unico.

---

Le imprese ferroviarie possono prestare servizi fino alle stazioni di frontiera negli Stati membri confinanti se tali stazioni sono riconosciute come tali da tali Stati membri. Questi casi non richiedono l'estensione dell'area di esercizio se le caratteristiche di rete e le norme operative sono simili e pertanto, previa consultazione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza competenti e raggiungimento di un accordo con dette autorità, possono essere equiparati all'esercizio limitato a un solo Stato membro. Il richiedente è invitato a identificare il paese nello sportello unico in cui l'area di esercizio sarà una stazione di frontiera e a indicare nella descrizione dell'area di esercizio quale sarà la portata di tale attività, ad esempio, confine di Stato fino a... (nome della stazione o del tratto di binario).

Si consiglia ai richiedenti di consultare le guide per la compilazione della domanda prodotte da ciascuno Stato membro in cui intendono operare per conoscere la disponibilità e i requisiti dettagliati relativi alle stazioni di frontiera.

Se l'area di esercizio non è limitata a un solo Stato membro, l'Agenzia è l'organismo di certificazione di sicurezza predefinito e quindi in questo caso il richiedente non può modificare l'organismo di certificazione indicato nello sportello unico.

I richiedenti devono essere consapevoli che se operano in un unico Stato membro e scelgono l'Agenzia come organismo di certificazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza competente sarà comunque coinvolta nel processo per la parte relativa alle norme nazionali.

La scelta dell'organismo di certificazione di sicurezza è vincolante fino a quando non si è concluso il processo di valutazione della sicurezza o non vi si è posto termine; pertanto il richiedente non può modificarla successivamente alla presentazione della domanda di certificato di sicurezza unico tramite lo sportello unico.

Durante la fase di impegno preliminare (cfr. [sezione 5.1](#)), nel caso in cui l'area di esercizio sia limitata a un solo Stato membro, il richiedente può decidere di presentare la propria richiesta a un'altra autorità. In questo caso una volta ritirata la prima richiesta deve essere inoltrata una nuova richiesta di impegno preliminare allo sportello unico.

### 3.4. Regime linguistico

**Se è un'autorità nazionale preposta alla sicurezza ad agire in qualità di organismo di certificazione di sicurezza**, la lingua da utilizzare per il fascicolo di domanda deve essere una lingua ufficiale dello Stato membro per l'area di esercizio prevista, come indicato nella guida per la compilazione della domanda della competente autorità nazionale preposta alla sicurezza.

**Se è l'Agenzia ad agire in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, la lingua da utilizzare per la domanda è la seguente:**

- ▶ per la parte del fascicolo di domanda relativa all'elaborazione del sistema di gestione della sicurezza, una delle lingue ufficiali dell'Unione;
- ▶ per la parte del fascicolo di domanda relativa alla dimostrazione della conformità alle norme nazionali notificate: la lingua stabilita dallo Stato membro per l'area di esercizio prevista e precisata nella guida per la compilazione della domanda della competente autorità nazionale preposta alla sicurezza.

Un'autorità nazionale preposta alla sicurezza competente per l'area di esercizio prevista può chiedere al richiedente di fornire una traduzione delle parti dei documenti aventi rilevanza per il controllo della conformità alle norme nazionali applicabili in una lingua accettata dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Questa prescrizione si applica tuttavia limitatamente a una descrizione o a un'eventuale altra dimostrazione delle modalità con le quali i meccanismi di gestione della sicurezza rispondono ai requisiti delle norme nazionali notificate e non consente all'autorità nazionale preposta alla sicurezza di richiedere la traduzione dell'intero sistema di gestione della sicurezza.

Si consiglia di prevedere la necessità di una traduzione in fase di pianificazione della domanda di certificato di sicurezza unico.

### 3.5. Diritti e corrispettivi

**Se l'autorità nazionale preposta alla sicurezza agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza**, i diritti e i corrispettivi sono riscossi dall'autorità nazionale in conformità alla propria normativa nazionale. Ulteriori informazioni sono disponibili nella guida per la compilazione della domanda dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza competente.

**Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza**, i diritti e i corrispettivi riscossi dall'Agenzia per il rilascio di certificati di sicurezza unici nuovi, aggiornati o rinnovati sono conformi al regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione modificato dal **regolamento di esecuzione (UE) 2021/1903 della Commissione relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento**. Uno sconto può essere previsto in caso di presentazione di elementi di prova appropriati per una piccola e media impresa. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell'Agenzia.



I diritti e i corrispettivi sono definiti come segue:

- ▶ **diritti:** importi riscossi per il rilascio, il mantenimento, l'aggiornamento o la revoca dei certificati di sicurezza unici;
- ▶ **corrispettivi:** importi riscossi per altri servizi quali impegno preliminare, audit, ispezioni o visite.

L'importo dei diritti e dei corrispettivi ammonta al totale dei seguenti elementi:

- ▶ il numero di ore impiegate dall'Agenzia per il trattamento della domanda moltiplicato per la tariffa oraria dell'Agenzia; e
- ▶ i pertinenti costi sostenuti dalle NSA per il trattamento della parte delle domande riguardante la dimensione nazionale.

La tariffa oraria dell'Agenzia è fissata in modo da coprire i propri costi diretti (ad es. remunerazione del personale, spese di viaggio) e i costi indiretti (ad es. servizi di gestione/ supporto come spese di segreteria e finanziarie, spese generali). I costi per gli audit non sono inclusi nella formula e sono addebitati separatamente.

Eventuali attività di impegno preliminare (cfr. [sezione 5.1](#)) sono addebitate in conformità alla formula sopra riportata.

In caso di rigetto o ritiro della domanda su richiesta del richiedente, i diritti e i corrispettivi sostenuti per i servizi già forniti sono a carico del richiedente.

Se l'Agenzia è l'organismo di certificazione di sicurezza, la notifica di fatturazione è gestita tramite lo sportello unico. La fattura è caricata nel fascicolo e la relativa notifica, insieme alle informazioni sul termine di pagamento, è trasmessa all'utente registrato designato dal richiedente per la gestione del fascicolo di domanda. Il processo di notificazione segue gli stessi principi della notificazione delle criticità. Il termine per il pagamento è fissato in conformità all'atto di esecuzione relativo ai diritti e ai corrispettivi entro 60 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura al richiedente.

## 4. Struttura e contenuto del fascicolo di domanda

Il fascicolo di domanda è formato da quanto segue:

- ▶ modulo di domanda;
- ▶ Quando il richiedente dispone di un indirizzo apposito per la fatturazione, si consiglia di inserire tale informazione in un file separato da caricare nello sportello unico;
- ▶ prove documentali a dimostrazione del fatto che il richiedente ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2016/798;
- ▶ prove documentali a dimostrazione del fatto che il richiedente soddisfa i requisiti delle norme nazionali pertinenti notificate a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/798;
- ▶ riferimenti interni incrociati alla documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza che permettano di identificare dove sono situate le prove che dimostrano il rispetto dei requisiti pertinenti dei CSM sull'SMS, della specifica tecnica di interoperabilità applicabile relativa al sottosistema Esercizio e gestione del traffico nonché delle norme nazionali applicabili;
- ▶ la situazione attuale del piano o dei piani di azione correttivi per la risoluzione di eventuali non conformità gravi o altre eventuali problematiche individuate durante le attività di supervisione svolte dopo la valutazione precedente. Nel caso di una domanda di rinnovo o di aggiornamento di un certificato di sicurezza unico esistente, ciò dovrebbe includere le problematiche residue rilevate in valutazioni precedenti, ove pertinente.

Il fascicolo di domanda deve essere presentato elettronicamente tramite lo sportello unico, usando i moduli web forniti dal sistema. Le istruzioni per l'uso relative al contenuto della domanda di certificato di sicurezza unico sono fornite nell'allegato 1 della presente guida.

La domanda deve essere concisa e contenere tutte le informazioni aventi rilevanza.

Utilizzando la tabella di corrispondenza disponibile presso lo sportello unico, il richiedente deve elencare distintamente le proprie prove documentali con riferimento a:

- ▶ i requisiti definiti nell'allegato I dei CSM sull'SMS (maggiori informazioni in merito sono disponibili nella guida dell'Agenzia in materia di requisiti per l'SMS);
- ▶ i requisiti della specifica tecnica di interoperabilità applicabile relativa al sottosistema Esercizio e gestione del traffico (STI OPE);
- ▶ i requisiti di cui alle norme nazionali applicabili, per ciascuno Stato membro interessato dall'area di esercizio.

La tabella di corrispondenza sopra menzionata consente l'indicizzazione delle informazioni così che il valutatore possa reperirle facilmente, anche tramite collegamenti ai documenti giustificativi. A tale riguardo, il richiedente deve utilizzare la colonna Osservazioni della tabella di corrispondenza nello sportello unico per indicare dove reperire in un dato

documento le prove richieste. In questo modo si velocizza la valutazione e si riducono i costi, in quanto i valutatori non dovranno sfogliare più pagine di documenti per trovare le prove appropriate della conformità ai requisiti. I documenti forniti a sostegno della domanda dovrebbero essere concisi e opportunamente menzionati nella tabella di corrispondenza. Un uso attento della tabella di corrispondenza può aiutare a mostrare come funziona il sistema di gestione della sicurezza e la sua padronanza da parte del richiedente. È possibile fare riferimento ad altri documenti con modalità atte a garantire che:

- ▶ il valutatore possa contare sul fatto che tali documenti esistono e controllarli, se necessario;
- ▶ tali documenti possano essere richiesti ai fini di un loro esame dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico durante la supervisione successiva.

Ciascuna autorità nazionale preposta alla sicurezza deve descrivere e spiegare nella propria guida per la compilazione della domanda i requisiti di cui alle norme nazionali notificate dal proprio Stato membro. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza può chiedere ai richiedenti di compilare una tabella di corrispondenza dei loro processi rispetto ai requisiti nazionali e di caricarla nella relativa parte nazionale della domanda.

In generale, per ciascuno dei requisiti giuridici da soddisfare il richiedente dovrà dimostrare sia l'esistenza di un processo sia la prova della sua applicazione.



In linea di massima, una domanda di rinnovo o di aggiornamento di un certificato di sicurezza unico comprende ancora tutti gli elementi costitutivi del fascicolo di domanda. Tuttavia, il richiedente è tenuto a indicare e a descrivere le modifiche alle prove documentali inviate successivamente alla precedente domanda (per la quale è stato concesso un certificato di sicurezza unico). Per agevolare l'individuazione delle modifiche apportate alle prove documentali, si consiglia al richiedente di evidenziarle nei documenti aggiornati e di fornire spiegazioni in merito. È previsto un processo semplificato per specifiche modifiche di natura amministrativa.

## 5. Processo di valutazione della sicurezza

Il processo di valutazione della sicurezza comprende le seguenti fasi:




Le sezioni che seguono descrivono dettagliatamente il processo di valutazione della sicurezza dal punto di vista del richiedente.

Il processo di valutazione della sicurezza è iterativo, come illustra la Figura 3: ciò significa che le autorità competenti per l'area di esercizio prevista possono richiedere, ove ragionevole, ulteriori informazioni o la ripresentazione di elementi della domanda nel corso della valutazione.

Si consiglia ai richiedenti di assicurarsi che ci sia sempre qualcuno reperibile che l'Agenzia possa contattare durante la domanda per garantire che il periodo di valutazione sia utilizzato al meglio e che non si perda tempo perché il referente è assente per malattia, in vacanza o altrimenti indisponibile.

Figura 3: il processo di valutazione della sicurezza



### 5.1. Impegno preliminare

Si raccomanda vivamente di richiedere un impegno preliminare tramite lo sportello unico prima di presentare la domanda di certificato di sicurezza unico (certificato nuovo, aggiornamento e rinnovo), in modo da facilitare la comprensione di quello che potrebbe emergere e da ridurre in una fase il più possibile precoce il rischio che il rilascio del certificato di sicurezza unico subisca ritardi che potrebbero compromettere la continuità operativa.

L'impegno preliminare è inteso a:

- ▶ facilitare i contatti preliminari;
- ▶ facilitare lo sviluppo delle relazioni tra il valutatore (o i valutatori) e il richiedente;
- ▶ permettere di familiarizzare con il sistema di gestione della sicurezza del richiedente;
- ▶ verificare che al richiedente siano state fornite informazioni sufficienti così che sia al corrente dei requisiti a cui ottemperare, di come sarà condotto il processo di valutazione e di come saranno prese le decisioni.

Per assicurare la massima efficacia dell'impegno preliminare, si raccomanda il seguente approccio:

- ▶ il richiedente prepara un fascicolo che include almeno una descrizione generale del proprio SMS e lo presenta tramite lo sportello unico. Il fascicolo deve contenere le informazioni di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, che tuttavia non costituisce un elenco esaustivo delle informazioni da fornire. L'oggetto effettivo dell'impegno preliminare non deve necessariamente essere l'intero SMS, né coinvolgere tutte le autorità che valuteranno la domanda formale. La scelta di ciò che deve essere valutato e da chi spetta al richiedente, tuttavia, una chiara focalizzazione su ciò che è importante per il richiedente semplificherà il processo e farà risparmiare tempo e denaro;
- ▶ l'organismo di certificazione della sicurezza fissa la data o le date della riunione o delle riunioni e si occupa degli aspetti organizzativi (p. es., sede della riunione o uso di altri mezzi di comunicazione, inviti rivolti agli esperti);
- ▶ il richiedente fissa l'ordine del giorno della o delle riunioni;
- ▶ l'autorità nazionale preposta alla sicurezza per l'area di esercizio fornisce i risultati/le tendenze generali ricavati dalla sua precedente attività di supervisione, a seconda dei casi, su richiesta dell'organismo di certificazione della sicurezza;
- ▶ l'organismo di certificazione della sicurezza si coordina con il richiedente e con le altre autorità nazionali preposte alla sicurezza, ove appropriato, per discutere il contenuto del fascicolo di impegno preliminare e, se pertinente alla domanda, il feedback delle attività di supervisione svolte dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza pertinente (o da più autorità);
- ▶ ai fini della trasparenza e della chiarezza degli scambi tra l'Agenzia (nell'esercizio della funzione di organismo di certificazione della sicurezza), la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza (o le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza) e il richiedente, le questioni individuate nella fase di impegno preliminare sono registrate e

tracciate seguendo gli stessi principi utilizzati per la valutazione (si vedano le [sezioni 5.3](#) e [5.4](#)). Lo stesso approccio è vivamente raccomandato anche qualora l'organismo di certificazione della sicurezza sia un'autorità nazionale preposta alla sicurezza;

- ▶ il richiedente predispose il resoconto della riunione (o riunioni) redigendo il verbale e trasmettendolo a tutti i partecipanti per verifica e approvazione. Il verbale della riunione (o riunioni) può essere archiviato nello sportello unico per facilitare la successiva valutazione della sicurezza.

Va osservato che l'impegno preliminare non equivale al contatto iniziale per spiegare l'ambito di un progetto. L'Agenzia consiglia ai richiedenti di contattare sia l'Agenzia sia le autorità nazionali preposte alla sicurezza competenti prima di presentare una domanda per discuterne l'intento. In questo modo si eviteranno errori inutili nelle domande e si ridurrà pertanto il carico di lavoro per le autorità coinvolte.



La fase di impegno preliminare non è obbligatoria per il richiedente ma è consigliata poiché attenua i potenziali rischi nella fase di valutazione e facilita il processo di valutazione stesso. Qualora decida in tal senso, il richiedente può comunque presentare direttamente la propria domanda di certificato di sicurezza unico senza richiedere l'impegno preliminare. Tuttavia, se il richiedente presenta una richiesta di impegno preliminare, le varie autorità competenti per l'area di esercizio devono prendervi parte. Si consiglia ai richiedenti di contattare l'Agenzia tramite il punto di contatto sul sito web per una discussione preliminare sull'oggetto dell'impegno preliminare prima di presentare una domanda.



L'eventuale impegno preliminare è soggetto al pagamento di un corrispettivo (cfr. [sezione 3.5](#)) e segue le norme di comunicazione standard (cfr. [sezione 8](#)). I documenti forniti dal richiedente e quelli elaborati durante la fase di impegno preliminare (compresi, ove pertinente, i registri delle attività di coordinamento) sono archiviati nello sportello unico.

Una volta richiesto l'impegno preliminare, la scelta dell'organismo di certificazione di sicurezza diventa vincolante sino a quando:

- ▶ la domanda di certificato di sicurezza unico è stata presentata dal richiedente; o
- ▶ il richiedente ha chiesto di porre termine all'impegno preliminare. In questo caso, il richiedente può chiedere un nuovo impegno preliminare selezionando un altro organismo di certificazione di sicurezza.
- ▶ La fase di impegno preliminare deve concludersi, su richiesta del richiedente o quando stabilito dalle parti interessate, prima che venga presentata la domanda di certificato di sicurezza unico.

Nelle guide delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dovrebbero figurare informazioni sulle disposizioni che si applicano all'impegno preliminare, tra cui il processo di domanda dello stesso e una spiegazione delle relative motivazioni.

## 5.2. Ricevimento della domanda

Successivamente alla presentazione di una domanda di certificato di sicurezza unico (primo rilascio, aggiornamento o rinnovo), lo sportello unico dà conferma automatica del ricevimento della domanda per conto dell'organismo di certificazione della sicurezza. Va osservato che

tutte le **prime** domande di certificato di sicurezza unico devono essere presentate nello sportello unico come «nuove» domande, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia precedentemente stato titolare di un certificato di sicurezza nell'ambito del regime precedente, circostanza di cui l'organismo di certificazione di sicurezza può eventualmente tenere conto nell'effettuare la valutazione del fascicolo. Al fine di rendere tale procedura più efficiente, i richiedenti devono segnalare nella domanda eventuali modifiche apportate al proprio sistema di gestione della sicurezza dopo l'ultima valutazione. La notifica inviata al richiedente include anche informazioni sulla data di inizio della valutazione sulla base della quale verranno monitorate le tappe e le scadenze. La data d'inizio della valutazione corrisponde alla data di conferma di ricevimento della domanda secondo quanto definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione (*modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie*).

Il ricevimento di una domanda non viene confermato dalle singole autorità per l'area di esercizio prevista, ma solo dall'organismo di certificazione della sicurezza che sta gestendo la domanda. Giacché tutte le comunicazioni sulle nuove domande saranno indirizzate ai responsabili di programma nominati, per evitare problemi quali l'assenza della persona competente al momento della presentazione di una nuova domanda, si consiglia alle autorità di istituire un'ulteriore casella di posta funzionale per l'inoltro di tutte le notifiche.



Per supportare il processo di notifica, si invitano l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza a utilizzare lo sportello unico per registrare le informazioni sui giorni festivi che osservano. Tali informazioni sono utilizzate dallo sportello unico per l'attribuzione della data di inizio della valutazione che figura nella conferma di ricevimento della domanda. Le informazioni circa i giorni festivi di un dato anno sono registrate nel sistema da ogni autorità al più tardi entro la fine dell'anno precedente e sono aggiornate, se necessario, in caso di cambiamento dei giorni festivi nel corso dell'anno.



Per ogni domanda il responsabile di programma delle varie autorità interessate dall'area di esercizio assegna il personale competente all'interno dello sportello unico. Per evitare la riduzione del periodo di tempo assegnato alla valutazione della sicurezza, le autorità interessate sono invitate ad assegnare tempestivamente le proprie risorse (si veda la [sezione 6](#)).

La seguente tabella descrive i vari ruoli e responsabilità previsti dallo sportello unico per le varie autorità (cioè l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza). In base alla complessità della domanda e alla relativa procedura interna, ogni autorità assegna uno o più membri del personale per concludere il processo di valutazione della sicurezza entro i termini di legge. Allo stesso membro del personale possono essere assegnati uno o più ruoli. Ciascuna domanda viene gestita come progetto, con una specifica data di inizio e una data di fine, che corrispondono rispettivamente alla conferma di ricevimento della domanda e alla decisione adottata dall'organismo di certificazione della sicurezza. Si raccomanda che la metodologia di gestione dei progetti sia proporzionata alla dimensione e alla complessità della domanda.

Tabella 2 – Ruoli e responsabilità

<i>Ruoli</i>	<i>Responsabilità</i>
Responsabile di programma	<p>È incaricato della predisposizione, gestione ed esecuzione del programma, il che implica le seguenti mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ricevere notifiche delle nuove domande;</li> <li>▶ effettuare una pianificazione previsionale delle risorse necessarie per la gestione delle domande di primo rilascio, aggiornamento e rinnovo;</li> <li>▶ assegnare risorse competenti a ciascun progetto;</li> <li>▶ assicurare la coerenza delle decisioni adottate sui diversi progetti;</li> <li>▶ gestire la valutazione dell'efficacia del programma e il suo miglioramento costante.</li> </ul>
Direttore di progetto	<p>È incaricato della predisposizione, gestione ed esecuzione del progetto per la certificazione di sicurezza assegnatogli, il che comporta le seguenti mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ dirigere e coordinare il processo di valutazione, compresa la fase di impegno preliminare, ove applicabile;</li> <li>▶ conseguire gli obiettivi del progetto, in particolare assicurare l'esecuzione tempestiva del processo di valutazione secondo i pertinenti standard qualitativi;</li> <li>▶ identificare eventuali criticità che potrebbero impedire il completamento della valutazione;</li> <li>▶ mantenersi in contatto con il responsabile di programma per discutere criticità che potrebbero pregiudicare il completamento della valutazione e la decisione finale di rilascio (o diniego) del certificato di sicurezza unico;</li> <li>▶ trasmettere al livello superiore eventuali opinioni discordanti tra i valutatori che non possono essere risolte dal responsabile o dai responsabili della decisione;</li> <li>▶ sospendere la valutazione qualora venga individuato una criticità rilevante, in attesa di ricevere ulteriori informazioni dal richiedente;</li> <li>▶ gestire la raccomandazione di rilascio o diniego del certificato di sicurezza unico;</li> <li>▶ presentare eventuali decisioni di rigetto nelle fasi iniziali del processo (cioè prima del completamento della valutazione) al responsabile (o ai responsabili) della decisione;</li> <li>▶ segnalare lo stato di avanzamento della valutazione al responsabile (o ai responsabili) della decisione;</li> <li>▶ preparare il certificato di sicurezza unico (nel caso di decisione di rilascio);</li> <li>▶ garantire la corretta applicazione dei processi e delle procedure pertinenti.</li> </ul>
Capo valutatore (se è previsto più di un valutatore)	<p>È responsabile dell'istituzione, gestione ed esecuzione della valutazione tecnica del progetto di certificazione della sicurezza assegnatogli, il che comporta le seguenti mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ coordinare il lavoro tecnico tra i valutatori, ove opportuno, nelle diverse fasi del processo di valutazione e nella fase di impegno preliminare, ove applicabile;</li> <li>▶ tenersi in contatto con il direttore di progetto per discutere criticità che potrebbero ostacolare il completamento della valutazione;</li> <li>▶ trasmettere al livello superiore eventuali opinioni discordanti tra i valutatori che non possono essere risolte dal direttore di progetto;</li> <li>▶ assicurare la coerenza delle decisioni tra i diversi valutatori;</li> <li>▶ gestire i risultati complessivi della valutazione.</li> </ul> <p>Inoltre, si applicano le responsabilità del valutatore descritte di seguito.</p>

## 5. Processo di valutazione della sicurezza

Ruoli	Responsabilità
Valutatore	<p>È responsabile della parte o delle parti specifiche della valutazione assegnategli, il che comporta le seguenti mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ contribuire alla realizzazione degli obiettivi del progetto, in particolare l'esecuzione tempestiva del lavoro di valutazione secondo i pertinenti standard qualitativi;</li> <li>▶ coordinarsi con il richiedente, ove opportuno, p. es. richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti o approvare il piano o piani d'azione predisposti dal richiedente;</li> <li>▶ identificare eventuali criticità che potrebbero impedire il completamento della valutazione;</li> <li>▶ tenersi in contatto con il capo valutatore per discutere criticità che potrebbero ostacolare la propria parte della valutazione o quella di un altro valutatore (o di altri valutatori);</li> <li>▶ gestire i risultati della propria parte della valutazione;</li> <li>▶ segnalare lo stato di avanzamento della propria parte della valutazione al capo valutatore e al direttore di progetto (se diverso dal capo valutatore);</li> <li>▶ applicare i processi e le procedure pertinenti.</li> </ul>
Garante della qualità	<p>Ha il compito di verificare la corretta applicazione del processo di valutazione della sicurezza prima dell'adozione della decisione sull'eventuale rilascio del certificato di sicurezza unico, il che comporta le seguenti mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ controllare la corretta applicazione dei processi e delle procedure pertinenti;</li> <li>▶ formulare una raccomandazione di rilascio (o diniego) del certificato di sicurezza unico, compresa l'eventuale decisione di rigetto in una fase iniziale del processo (cioè prima del completamento della valutazione), in base ai risultati dei propri controlli;</li> <li>▶ presentare le proprie raccomandazioni al responsabile (o ai responsabili) della decisione.</li> </ul>
Responsabile della decisione	<p>È responsabile dell'approvazione del parere e/o dell'adozione della decisione sull'eventuale rilascio del certificato di sicurezza unico.</p>

### 5.3. Controllo iniziale

Il controllo iniziale assicura che le prove documentali presentate dal richiedente siano sufficienti, pertinenti e coerenti per iniziare la valutazione dettagliata. Ciascuna delle autorità competenti per l'area di esercizio consulta opportunamente il fascicolo di domanda per:

- ▶ determinare se la domanda presenti una struttura e riferimenti incrociati interni che consentano una valutazione adeguata e ne assicurino la corretta registrazione;
- ▶ verificare se siano fornite le prove per i requisiti applicabili;
- ▶ appurare la situazione attuale del piano o dei piani di azione correttivi messi in atto dal richiedente per risolvere eventuali gravi casi di non conformità e altre questioni problematiche individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente, comprese, nel caso di una domanda di rinnovo o di aggiornamento di un certificato di sicurezza unico esistente, le problematiche residue individuate nella valutazione precedente, se del caso.

Entro il primo mese successivo al ricevimento della domanda, le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza controllano, ciascuna per la propria parte, che:

- ▶ il richiedente abbia fornito le informazioni necessarie previste dalla normativa;
- ▶ la domanda contenga prove sufficienti, sia strutturata e contenga riferimenti interni incrociati (p. es. che il manuale dell'SMS faccia riferimento ad altre procedure e norme) che ne consentano una valutazione adeguata e una corretta registrazione;

- ▶ la qualità linguistica sia sufficiente a consentire la valutazione del fascicolo di domanda.

Qualora l'Agenzia svolga il ruolo di organismo di certificazione della sicurezza, deve essere perseguito l'obiettivo del coordinamento tra le autorità coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza al fine di discutere:

- ▶ le modalità di comunicazione interna ed esterna (si veda la [sezione 8](#));
- ▶ le disposizioni organizzative;
- ▶ l'assegnazione dei compiti;
- ▶ il programma dettagliato;
- ▶ la nomina dei membri del gruppo di esperti;
- ▶ le informazioni pertinenti raccolte sulle prestazioni di sicurezza del richiedente nel quadro di precedenti attività di supervisione, ove applicabile (si veda anche la [sezione 12](#)). Tali informazioni sono fornite dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza;
- ▶ feedback relativo alla fase di impegno preliminare, ove applicabile.

Idealmente, una prima riunione di coordinamento si tiene poco dopo l'assegnazione delle varie risorse alla domanda. Possono essere organizzate ulteriori riunioni di coordinamento su richiesta dell'organismo di certificazione della sicurezza per discutere i risultati intermedi e finali del controllo iniziale.

Qualora il richiedente indichi nella propria domanda l'intenzione di servire stazioni situate in Stati membri confinanti con caratteristiche di rete e norme operative simili, se tali stazioni sono vicine alla frontiera, il richiedente lo indicherà selezionando l'area di esercizio per quello Stato membro e poi la stazione di frontiera fornendo una descrizione adeguata dell'area di esercizio. Di solito si presenta sotto forma di confine di Stato da x a x. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza in cui si trova la stazione di frontiera è quindi responsabile della valutazione delle prove fornite dal richiedente per accedere a questa sezione della ferrovia ed è tenuta a fornire una conclusione positiva o negativa.

La consultazione sopra citata non deve avvenire se esistono accordi transfrontalieri specifici tra gli Stati membri o le autorità nazionali preposte alla sicurezza che riguardano l'esercizio tra stazioni situate in prossimità del confine in cui esistono caratteristiche di rete simili e norme di esercizio simili. In tali casi, le autorità nazionali preposte alla sicurezza per l'area di esercizio prevista sono considerate competenti per verificare che siano soddisfatte le pertinenti norme nazionali notificate e gli obblighi derivanti dai pertinenti accordi transfrontalieri. Se l'accordo transfrontaliero prevede disposizioni relative alla consultazione, queste devono essere rispettate. Al fine di facilitare il processo di valutazione, le autorità nazionali preposte alla sicurezza sono invitate a specificare tali accordi di cooperazione e le stazioni di frontiera da loro gestite nelle proprie linee guida nazionali (si veda [allegato 2](#)).

I requisiti applicati saranno differenti a seconda che si tratti di una domanda di primo rilascio, rinnovo o aggiornamento. Per le **domande di primo rilascio**, si applicano tutti i requisiti definiti di cui all'allegato I dei CSM sull'SMS (compresi i requisiti pertinenti della STIOPE) e quelli previsti dalle norme nazionali applicabili. Per le **domande di rinnovo e di aggiornamento** i requisiti applicabili possono variare da caso a caso e, sebbene le autorità preposte al processo

## 5. Processo di valutazione della sicurezza

di valutazione della sicurezza possano formulare un primo giudizio sul fatto che siano o non siano state presentate le prove di ottemperanza ai requisiti corretti, questo aspetto può non risultare del tutto evidente fino a quando non è in corso la verifica dettagliata.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza controlla inoltre che le prove documentali fornite dal richiedente per l'area di esercizio interessata siano chiaramente identificate e tiene conto di eventuali esclusioni, ciò significherebbe che in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798 non è richiesto un certificato di sicurezza unico.

Se alcune delle informazioni necessarie non vengono fornite, se la domanda contiene prove insufficienti o se le prove non sono presentate in modo abbastanza chiaro, anche dal punto di vista della qualità linguistica, il richiedente sarà invitato a fornire i dati mancanti o i chiarimenti necessari tramite il registro delle criticità. Se la qualità linguistica è così bassa da rendere incomprensibile la domanda ai fini della valutazione della sicurezza, potranno essere effettuate le traduzioni eventualmente necessarie, ove ciò sia possibile entro il termine previsto. Se la traduzione non può essere effettuata entro il termine di un mese, il termine per il controllo iniziale può essere prorogato o la domanda può essere respinta.

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, è chiaro che un nuovo richiedente di un certificato di sicurezza unico deve avere elaborato un piano che gli permetta ragionevolmente di esercitare le attività ferroviarie entro un periodo di tempo relativamente breve dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico, in quanto deve avere un sistema di gestione della sicurezza che permetta di controllare i rischi e sia conforme alle STI e alle altre norme in vigore. Poiché esistono requisiti attinenti, ad esempio, alla gestione delle competenze e dei beni materiali, il richiedente dovrebbe essere in grado di fornire all'organismo di valutazione informazioni riguardanti, ad esempio il materiale rotabile che sarà utilizzato, l'area di esercizio e il tipo di attività e le competenze del personale. Il processo di valutazione della sicurezza non è un semplice adempimento burocratico ma un esercizio basato sulla realtà dei fatti. Un organismo di certificazione di sicurezza cui pervenga una domanda di certificato di sicurezza unico non contenente informazioni sufficienti per valutare adeguatamente se l'SMS del richiedente sia in grado di controllare i rischi in quanto incompleto o non riferito ad attività reali dovrebbe essere pronto a respingere la domanda e a consigliare al richiedente di presentare una nuova domanda quando avrà una prospettiva realistica di avvio delle attività. Si raccomanda che, qualora un richiedente sia un nuovo richiedente, fornisca una copia del proprio piano aziendale in essere nell'ambito della valutazione. Tale piano deve includere le date di inizio delle operazioni e le date in cui i mezzi, ad esempio le locomotive e il personale, saranno disponibili, nonché i piani di revisione delle operazioni una volta iniziate. I richiedenti non devono presentare una domanda finché non sono in grado di dimostrare che la loro pianificazione è sufficientemente avanzata da consentire loro di fornire prove di conformità ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza. In caso contrario, è probabile che l'attività proposta venga rifiutata o limitata.

L'organismo di certificazione di sicurezza adotta la decisione finale in merito alla completezza, pertinenza e coerenza del fascicolo di domanda e la notifica al richiedente tramite lo sportello unico.



Le autorità e i richiedenti possono utilizzare diversi canali di comunicazione, a loro discrezione, ai fini di una maggiore efficienza della valutazione. Tuttavia, l'individuazione e la registrazione di criticità [ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/763] devono essere gestite tramite il relativo registro dello sportello unico al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle decisioni adottate dalle autorità interessate dall'area di esercizio.



Nell'ambito della richiesta di ulteriori informazioni, ciascuna autorità può richiedere tutte le informazioni dettagliate che ritiene ragionevolmente necessarie per la valutazione della domanda e, a tal fine, può contattare direttamente il richiedente. In tal caso, la richiesta dell'autorità dovrà essere precisa e accurata, fornire informazioni chiare e comprensibili al richiedente e fissare un termine per la risposta. A sua volta, il richiedente fornisce le informazioni richieste entro i termini stabiliti mediante il registro delle criticità.

Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste o se le informazioni supplementari fornite nella domanda non sono soddisfacenti, il termine della valutazione può essere prorogato o si può adottare una decisione con restrizioni sul tipo di attività o sull'area di esercizio o sulla durata del certificato di sicurezza unico, o infine si può respingere la domanda. Il rigetto di una domanda rappresenta una misura di ultima istanza, che deve essere debitamente registrata, insieme alle motivazioni del rigetto, dall'organismo di certificazione della sicurezza nel rapporto di valutazione, nonché notificata al richiedente. Nel caso di una decisione di rigetto, la domanda deve essere ripresentata.

Poiché le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza possono essere consultate sul contenuto della domanda prima della sua presentazione (ossia durante la fase di impegno preliminare), esse potrebbero già aver verificato che la domanda contenga prove adeguate; in tal caso sarà possibile ridurre opportunamente questa fase al minimo e procedere più rapidamente alla valutazione vera e propria. È anche possibile che i risultati delle attività di supervisione precedenti forniscano una conoscenza sufficiente su aspetti del sistema di gestione della sicurezza del richiedente in modo da poter prendere una decisione su parte o parti della domanda. In questi casi, è necessario includere una giustificazione nel rapporto di valutazione.

Prima di inviare un'eventuale richiesta di ulteriori informazioni che potrebbe influenzare il lavoro di altre autorità, le pertinenti autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza dovrebbero coordinarsi tramite il responsabile del progetto nominato per discutere le criticità irrisolte segnalate nel registro delle criticità, prima di presentarle al richiedente. Analogamente, prima di respingere la domanda o di decidere di passare alla fase successiva, le autorità coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza devono coordinarsi per discutere eventuali criticità in sospeso relative alla fase di controllo iniziale e concordare in che modo procedere. In ogni caso, la decisione in merito alla completezza, alla pertinenza e alla coerenza della domanda viene registrata da ciascuna autorità coinvolta nel processo di valutazione della sicurezza nel rispettivo rapporto di valutazione. Laddove vi sia disaccordo tra detti rapporti e non sia possibile pervenire a un accordo tra le diverse parti, l'organismo di certificazione della sicurezza adotta una decisione definitiva in merito alla completezza, alla pertinenza e alla coerenza della domanda. Ciascuna autorità è comunque libera di adottare la propria decisione e può richiedere un arbitrato, ove opportuno.


Lo stato della fase di controllo iniziale è visibile da tutte le parti interessate, compreso il richiedente, nel pannello di controllo dello sportello unico. Lo stato di avanzamento della fase riportato individualmente da ciascuna autorità è visibile a tutte le autorità nel pannello di controllo, ma non al richiedente allo stesso livello di granularità. La sintesi del controllo iniziale e le conclusioni relative alla completezza del fascicolo vengono registrate in una sezione specifica del rapporto di valutazione da ciascuna autorità prima di iniziare la valutazione dettagliata.

### 5.4. Valutazione dettagliata

La valutazione dettagliata inizia a seguito di una decisione positiva circa la completezza, la pertinenza e la coerenza della domanda. Ciascuna autorità procede alla valutazione dettagliata del fascicolo di domanda per la parte di propria competenza e, durante tale fase, deve:

- ▶ analizzare i risultati della supervisione raccolti nel corso del controllo iniziale (ove pertinente);
- ▶ effettuare la valutazione delle prove presentate dal richiedente;
- ▶ esprimere il proprio parere in merito al rilascio del certificato di sicurezza unico.

Figura 4: la valutazione dettagliata



La valutazione dettagliata comprende la valutazione della conformità ai requisiti dell'SMS tra cui le pertinenti STI e alle norme nazionali.

La valutazione della conformità ai requisiti dell'SMS è di competenza dell'organismo di certificazione della sicurezza. I valutatori possono trovare orientamenti utili su come svolgere tale valutazione consultando la *Guida dell'Agenzia sui requisiti del sistema di gestione della sicurezza*.

La valutazione della conformità alle norme nazionali notificate è di competenza dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza per l'area di esercizio prevista. Al fine di aiutare il richiedente a comprendere i requisiti, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve pubblicare e tenere aggiornata a titolo gratuito una guida alla domanda che descrive e spiega le norme valide per l'area di esercizio prevista (compresi l'ambito di recepimento della direttiva sulla sicurezza e le modalità per l'accesso alle stazioni di frontiera) e i documenti che devono essere forniti dal richiedente.

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso delle fasi precedenti, le autorità preposte al processo di valutazione della sicurezza definiscono l'ambito di valutazione e decidono se le criticità individuate devono essere esaminate ulteriormente durante gli audit o le ispezioni in loco (cfr. anche [sezione 11](#)).

Nel caso di una domanda di aggiornamento o di rinnovo (cfr. anche [sezione 15](#)), le autorità devono adottare un approccio mirato e proporzionato nella nuova valutazione.

Nel corso della valutazione dettagliata, come nella fase di controllo iniziale, le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza dovrebbero coordinare tempestivamente le discussioni su:

- ▶ eventuali criticità (p. es., casi di non conformità) e la necessità di richiedere ulteriori informazioni;
- ▶ le problematiche residue individuate durante precedenti attività di supervisione;
- ▶ le misure di emergenza da applicare nel caso in cui si impieghi più tempo del previsto per giungere a una decisione definitiva.

Nel concludere tali attività, le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza decidono chi affronterà ogni singola criticità con il richiedente.



Quando la domanda riguarda il rinnovo o l'aggiornamento del certificato di sicurezza unico, le condizioni o restrizioni di utilizzo o le problematiche residue riscontrate nella precedente valutazione devono essere considerate durante tale fase per verificare se queste siano ancora applicabili o debbano essere revocate.

Analogamente, questa fase deve essere utilizzata per chiarire:

- ▶ eventuali criticità rinviate alla successiva supervisione nell'ambito della valutazione precedente, e
- ▶ l'attuazione dei corrispondenti piani d'azione da parte del richiedente.

## 5. Processo di valutazione della sicurezza

Se vi sono criticità in sospeso riscontrate in precedenti attività di supervisione, le autorità preposte al processo di valutazione della sicurezza dovrebbero coordinarsi per decidere se riportarle nel registro delle criticità.

Anche le eventuali divergenze d'opinione tra gli esperti (compresi quelli della stessa autorità) possono essere segnalate nel registro delle criticità.

Quando si riscontra una criticità, le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza sono incoraggiate a essere quanto più specifiche possibile, al fine di aiutare il richiedente a comprendere il livello di dettaglio atteso nella risposta senza imporre particolari azioni per risolverla. Eventuali problemi a livello di grafica, di presentazione o di stampa non devono essere considerati come elementi che dimostrano la non conformità del richiedente, a meno che pregiudichino la chiarezza delle prove fornite dallo stesso.

Se la domanda o parte di essa è inadeguata, le autorità coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza possono richiedere ulteriori informazioni al richiedente, utilizzando il registro delle criticità e specificando il termine per la risposta, che sarà ragionevole e proporzionato alla difficoltà di fornire le informazioni richieste, che sono fornite a sua volta dal richiedente tramite il registro delle criticità. Se il richiedente non concorda con il termine proposto, può discuterne con l'autorità interessata, che potrà decidere di modificarlo nel registro delle criticità.

Per essere considerate soddisfacenti, le risposte scritte del richiedente devono essere tali da risolvere i dubbi espressi e dimostrare che le soluzioni proposte soddisferanno i requisiti pertinenti. Quando viene sollevata una criticità, il valutatore deve aprire la parte pertinente del modulo di domanda (ad esempio la parte specifica della tabella di corrispondenza) per consentire al richiedente di aggiornare i documenti pertinenti. Il richiedente può presentare nuovi documenti e/o riformulare parti di quelli presentati originariamente, sostituendo quanto giudicato insoddisfacente nella domanda originale e spiegando in che modo la revisione colma le lacune identificate. Il richiedente può inoltre fornire informazioni giustificative pertinenti (p. es., procedure dell'SMS). I documenti nuovi e/o aggiornati vengono presentati come allegati delle rispettive criticità tramite l'apposito registro. Spetta al richiedente identificare le modifiche apportate ai documenti presentati in precedenza (p. es., usando la modalità «revisioni») e caricare le nuove versioni nell'OSS. Ciò permette ai valutatori di verificare che le parti pertinenti dei documenti siano state modificate adeguatamente e che le altre parti non siano state modificate.

Parimenti, il richiedente può proporre misure volte a risolvere i problemi e definire tempistiche per la loro attuazione. Se l'autorità interessata non concorda con le misure proposte e/o con le tempistiche, è tenuta a contattare prontamente il richiedente per risolvere il problema e a riportare la decisione nel registro delle criticità.

Qualora la risposta fosse in gran parte soddisfacente, ma vi sia una problematica residua, le autorità coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza dovrebbero decidere, ciascuna per la propria parte, se sollevare la questione con il richiedente come criticità da risolvere nel corso della durata del certificato (criticità di tipo 2) o se concordare di rimandare la completa risoluzione alla supervisione dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico (criticità di tipo 3). Qualunque sia la modalità prescelta, le autorità coinvolte nel processo di valutazione

dovrebbero registrare, ciascuna per la propria parte, la decisione motivata nel rispettivo rapporto di valutazione.

Se emergono questioni rilevanti, una o più autorità in coordinamento possono chiedere di incontrare il richiedente per risolverle ed evitare molteplici scambi di corrispondenza. A tal fine, le autorità confermano le eventuali date già fissate per la riunione con il richiedente o, in alternativa, ne stabiliscono un'altra. In entrambi i casi deve essere inviata conferma della riunione e deve essere richiesto un avviso di ricevimento. Insieme a tale conferma saranno inviati i dettagli delle questioni che destano preoccupazioni.

Se tale riunione è considerata necessaria, gli obiettivi sono i seguenti:

- ▶ assicurarsi che il richiedente abbia compreso chiaramente gli ambiti di non conformità individuati;
- ▶ discutere delle misure necessarie per porre rimedio a tali problemi;
- ▶ convenire in merito alla natura di ulteriori informazioni e di eventuali prove giustificative da fornire (piano d'azione).

Le autorità possono anche decidere di effettuare audit, ispezioni o visite (si veda anche la [sezione 11](#)) al fine di raccogliere ulteriori prove che non possono essere ottenute con l'esame delle prove documentali del fascicolo di domanda e di ottenere la certezza che le questioni non affrontate da precedenti supervisioni, ove opportuno, siano state risolte in modo adeguato dal richiedente. Ad esempio, le autorità possono decidere di sottoporre ad audit un richiedente qualora vi fossero dubbi in merito all'accuratezza con cui l'SMS rispecchia le attività della società, ossia sul fatto che la società operi come indicato nell'SMS. In questo caso un audit in loco che comprenda colloqui con il personale può essere utile a raccogliere prove relative al fatto che l'organismo di certificazione della sicurezza conosca effettivamente l'SMS presentato. Tuttavia, lo scopo principale di tali audit, ispezioni o visite dovrebbe essere quello di raccogliere prove per risolvere le criticità registrate nel corso del processo di valutazione. Le relazioni dei risultati dovrebbero essere caricate nello sportello unico.

Qualora sia l'Agenzia a fungere da organismo di certificazione della sicurezza, prima di prendere una decisione in merito al rilascio del certificato di sicurezza unico, le autorità coinvolte nella valutazione dovrebbero coordinarsi per discutere il contenuto dei rispettivi rapporti di valutazione. Ciò dovrebbe anche comprendere l'accordo su eventuali restrizioni e/o condizioni di utilizzo, eventuali problematiche residue da rinviare e controllare successivamente, stabilendo quale autorità nazionale preposta alla sicurezza si occuperà di seguire le azioni ad esse relative. In seguito a tale coordinamento, l'Agenzia deve produrre un rapporto di valutazione finale che rifletta l'esito della valutazione. Eventuali opinioni divergenti tra valutatori dovranno essere gestite dal responsabile di progetto e possono essere registrate nel rapporto di valutazione se restano irrisolte.

Un coordinamento tra le autorità competenti coinvolte nella valutazione della sicurezza è necessario anche qualora le non conformità identificate non possano essere risolte o perché il richiedente non è in grado di risolvere la questione in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità, o perché non si riesce a concordare la tempistica. Se l'organismo di certificazione di sicurezza conferma tale conclusione, la domanda può essere respinta o possono essere imposte restrizioni o condizioni d'uso.

## 5.5. Processo decisionale e chiusura della valutazione

L'organismo di certificazione di sicurezza prepara la sua decisione nello sportello unico, che consta di una lettera di accompagnamento, del rapporto di valutazione finale e del certificato di sicurezza unico, quando deve essere rilasciato. In tal caso, l'organismo di certificazione di sicurezza verifica che i documenti siano coerenti tra loro e con la domanda (tranne nel caso in cui vengano proposte restrizioni e condizioni d'uso) in quanto le informazioni fornite nel modulo di domanda sono riutilizzate nel certificato di sicurezza unico. La decisione è notificata per via elettronica al richiedente e può anche essere scaricata dallo sportello unico, utilizzando le funzioni «Library». In seguito alla notifica, la versione elettronica del certificato di sicurezza unico viene trasferita automaticamente dallo sportello unico alla banca dati ERADIS. Non è necessaria alcuna azione specifica da parte dell'organismo di certificazione della sicurezza.

Se la decisione consiste in un rifiuto, il richiedente riceverà solo una lettera di accompagnamento e il rapporto di valutazione finale; il richiedente può chiedere all'organismo di certificazione di sicurezza di rivedere la sua decisione (vedere anche la [sezione 14.2](#)). Se comunque non è soddisfatto, il richiedente può presentare ricorso (cfr. [sezione 14.3](#)) all'autorità competente, che può essere un organo nazionale competente per i ricorsi (se l'organismo di certificazione di sicurezza è l'autorità nazionale preposta alla sicurezza) o la commissione di ricorso (se l'organismo di certificazione di sicurezza è l'Agenzia). Il richiedente ha l'obbligo di chiedere un riesame prima di poter presentare ricorso contro la decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza.

Il richiedente può anche decidere di chiedere un controllo giurisdizionale (cfr. [sezione 14.4](#)).

L'organismo di certificazione di sicurezza effettua la chiusura amministrativa della valutazione assicurandosi che tutti i documenti e i dati registrati siano esaminati, organizzati e archiviati nello sportello unico.

L'organismo di certificazione della sicurezza è invitato a riesaminare tali informazioni e ad aggiornarle con l'esito della valutazione prestando particolare attenzione alle modifiche dell'area di esercizio e alle restrizioni e/o condizioni di utilizzo individuate nel corso della valutazione.



Le autorità preposte al processo di valutazione della sicurezza dovrebbero coordinarsi per individuare gli insegnamenti tratti, da tenere in considerazione nelle successive valutazioni, e per migliorare le proprie rispettive procedure interne. Ciò può comprendere i risultati degli audit interni/esterni, le informazioni in merito alle criticità e ai rischi nonché le tecniche che hanno avuto esito positivo e possono essere applicate a future valutazioni nonché eventualmente condivise con altri organismi (o addirittura apprese dall'esperienza di questi ultimi) ai fini di un miglioramento continuo.

## 6. Termini per la valutazione della sicurezza

In conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, il termine per il completamento della valutazione della sicurezza è gestito nel seguente modo:

- ▶ **un mese** per controllare la completezza del fascicolo di domanda (cfr. anche [sezione 5.3](#)). Tale periodo inizia alla data di ricevimento del fascicolo di domanda. Se l'autorità nazionale preposta alla sicurezza agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, tale data corrisponde al primo giorno feriale nello Stato membro interessato dopo la conferma di ricevimento del fascicolo di domanda. Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, tale data corrisponde al primo giorno feriale comune all'organismo di certificazione di sicurezza e alle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista dopo la conferma di ricevimento del fascicolo di domanda. Entro la fine di tale periodo, l'organismo di certificazione di sicurezza deve informare il richiedente che il fascicolo è completo o chiedere le pertinenti informazioni supplementari, fissando un termine ragionevole per la relativa trasmissione;
- ▶ **quattro mesi** per completare la valutazione dettagliata del fascicolo di domanda (cfr. anche [sezione 5.4](#)); tale periodo inizia con la notifica della completezza del fascicolo stesso e termina con la notifica della decisione in merito al rilascio del certificato di sicurezza unico al richiedente.

Onde ridurre la complessità, la lunghezza e il costo della procedura di certificazione ogniqualvolta ciò sia possibile, è opportuno che l'organismo di certificazione di sicurezza completi il processo di valutazione prima del termine fissato.

Sebbene la legge non prescriva nulla al riguardo, se l'Agenzia svolge il ruolo di organismo di certificazione della sicurezza, si propongono le seguenti fasi intermedie:

- ▶ ciascuna autorità assegna le risorse competenti al più tardi entro una settimana dal ricevimento della domanda di certificato di sicurezza unico;
- ▶ le informazioni pertinenti che sono state raccolte in relazione alle prestazioni di sicurezza del richiedente sulla base di attività di supervisione passate sono fornite all'Agenzia dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza al più tardi al momento della decisione relativa alla completezza della domanda;
- ▶ ciascuna autorità coinvolta nel processo di valutazione della sicurezza conclude la propria parte della valutazione dettagliata al più tardi cinque giorni prima del termine convenuto per la decisione sul rilascio del certificato di sicurezza unico, così da dare all'Agenzia il tempo sufficiente per assemblare i diversi risultati ed esiti della valutazione.



Nel corso della valutazione della sicurezza, varie autorità possono chiedere informazioni supplementari e chiarimenti, ciascuna per la parte della valutazione di propria competenza, sempre specificando il contenuto della richiesta e il termine per la risposta. Se la richiesta di informazioni o di chiarimenti può avere ripercussioni sul lavoro di altre autorità, queste sono invitate a coordinarsi al fine di evitare di presentare la stessa richiesta al richiedente. In generale ciò non proroga il termine fissato per la valutazione a meno che non vengano

## 6. Termini per la valutazione della sicurezza

individuare carenze/non conformità gravi o numerose carenze/non conformità lievi che impediscono la prosecuzione della valutazione o di parte di essa.

L'eventuale decisione di prorogare il termine fissato per la valutazione viene presa dall'organismo di certificazione di sicurezza in coordinamento con le varie autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio, e concordata con il richiedente. La proroga comprende il periodo necessario perché il richiedente fornisca le informazioni richieste e il periodo necessario perché le autorità pertinenti controllino se le nuove informazioni trasmesse soddisfano la richiesta. Se la risposta non è soddisfacente, l'organismo di certificazione di sicurezza può prorogare ulteriormente il termine della valutazione o proporre di respingere la domanda.

Nei casi in cui l'Agenzia dissenta dall'autorità o dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio in merito ai risultati e all'esito della loro valutazione (cfr. anche [sezione 14.1](#)), il termine per la valutazione può essere prorogato anche per i seguenti periodi:

- ▶ il periodo di cooperazione al fine di concordare una valutazione reciprocamente accettabile (sino a un mese);
- ▶ il periodo in cui la questione è sottoposta all'arbitrato della commissione di ricorso dell'Agenzia (sino a un mese).

Se l'autorità o le autorità nazionali preposte alla sicurezza hanno presentato richiesta di arbitrato alla commissione di ricorso dell'Agenzia, il tempo concesso all'Agenzia per adottare la propria decisione definitiva, sulla base delle conclusioni della commissione di ricorso, è incluso nel termine per la valutazione della sicurezza.

Se la data di conclusione della valutazione non permette di rendere una decisione prima della data di scadenza del certificato di sicurezza unico in corso di validità o prima della data d'inizio prevista di una nuova attività di trasporto ferroviario (p. es., a causa della presentazione tardiva di un fascicolo di domanda da parte del richiedente o di una proroga concordata del termine fissato per la valutazione), le autorità coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza insieme al richiedente possono applicare misure di emergenza (cfr. [sezione 7](#)).

## 7. Misure di emergenza

Le varie autorità possono prendere in considerazione l'adozione di misure di emergenza per far fronte ai possibili problemi riguardanti il termine prescritto per la valutazione, in particolare se si ritiene che il certificato di sicurezza unico non possa essere rilasciato per tempo (p. es., prima della data d'inizio prevista di una nuova attività di trasporto ferroviario). In questi casi, l'autorità o le autorità potrebbero cercare di risolvere il problema tramite l'impiego di misure di attenuazione, p. es. aumentando il personale assegnato alla domanda o rilasciando un certificato di sicurezza unico soggetto a restrizioni o condizioni di impiego.

Se non è possibile rilasciare un certificato di sicurezza unico perché il richiedente non ha presentato tutte le informazioni richieste, le autorità devono discutere insieme al richiedente le varie opzioni, ad esempio respingere la domanda o rilasciare un certificato di sicurezza unico soggetto a restrizioni o condizioni di impiego. Tali restrizioni o condizioni possono riguardare:

- ▶ il periodo di validità del certificato, se è necessario un termine più breve per garantire un controllo efficace dei rischi che influiscono sulla sicurezza delle operazioni ferroviarie;
- ▶ il tipo di attività, ad esempio un certificato di sicurezza unico che escluda il trasporto di merci pericolose;
- ▶ l'area di esercizio, ad esempio un certificato di sicurezza unico che escluda una parte dell'area di esercizio prevista.

Inoltre, l'adozione di misure di emergenza potrebbe essere necessaria quando è probabile che un certificato di sicurezza scada prima che possa essere ultimato il processo di rinnovo a causa della presentazione tardiva del fascicolo di domanda. Le autorità interessate, in seguito a una valutazione parziale e tenendo conto delle informazioni raccolte in attività di supervisioni precedenti, possono rilasciare un certificato con un periodo di validità limitato e altre eventuali restrizioni o condizioni di impiego. Questo dovrebbe consentire di disporre di un periodo di tempo adeguato per la valutazione dettagliata e, al termine di tale processo, di rilasciare un certificato di sicurezza unico di durata quinquennale a condizione che siano stati soddisfatti tutti i requisiti.

## 8. Modalità di comunicazione

L'organismo di certificazione della sicurezza dovrebbe gestire il coordinamento delle varie autorità e con il richiedente nell'intero processo di valutazione della sicurezza. Quando devono essere organizzate riunioni (faccia a faccia o in tele/videoconferenza) o altre attività di coordinamento, l'organismo di certificazione della sicurezza effettua le registrazioni, ne invia copia a tutti i partecipanti e le carica nello sportello unico. Quando si organizza una riunione di questo tipo, la parte che la richiede comunica alle altre tutti i dati pertinenti, p. es. la sede, la data, l'ordine del giorno, i documenti richiesti a ciascuna parte ecc. I verbali delle riunioni o altre attività di coordinamento sono predisposti dal richiedente, che si occupa di inviarne copia a tutti i partecipanti e di caricarli nello sportello unico.

Il coordinamento tra le parti coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza avviene normalmente in una lingua concordata, che non deve necessariamente essere la lingua della domanda. Ciò comprende anche lo scambio di opinioni tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza in merito ai risultati e all'esito della valutazione, nonché a qualsiasi altra comunicazione.

Su richiesta dell'autorità o delle autorità nazionali preposte alla sicurezza per l'area di esercizio, l'Agenzia che ricopre il ruolo di organismo di certificazione della sicurezza può tradurre la propria decisione e le relative motivazioni nella lingua di dette autorità nazionali preposte alla sicurezza. La richiesta di traduzione viene gestita al di fuori del processo di valutazione della sicurezza, senza alcun costo per il richiedente.

La decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza e le relative motivazioni sono sempre rese disponibili nella lingua del richiedente (ossia nella lingua ufficiale dell'Unione scelta per il fascicolo di domanda).

I suddetti principi si applicano a tutti i tipi di comunicazioni orali o scritte, compresi i rapporti attinenti alla valutazione della sicurezza e gli altri rapporti prodotti in seguito a una visita, un'ispezione o un audit (cfr. anche [sezione 11](#)).

## 9. Gestione delle criticità

### 9.1. Uso del registro delle criticità

Le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza devono determinare se i requisiti applicabili (cfr. [sezione 6](#)) sono soddisfatti. Nel corso del processo di valutazione della sicurezza, i valutatori possono segnalare criticità sia durante la fase di controllo iniziale, sia durante quella di valutazione dettagliata. Tutte le questioni classificate in uno dei quattro tipi precisati di seguito sono registrate nel **registro delle criticità** dello sportello unico, al fine di agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le varie parti.

Se la domanda o parte di essa è inadeguata, le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza possono chiedere ulteriori informazioni al richiedente, utilizzando il registro delle criticità e precisando il termine per la risposta. Tale termine deve essere ragionevole e proporzionato alle difficoltà incontrate per fornire le informazioni richieste, che sono fornite a sua volta dal richiedente tramite il registro delle criticità. Se non concorda con il termine proposto, il richiedente può discuterne con l'autorità interessata; quest'ultima potrà decidere di adeguare il termine per la risposta nel registro delle criticità.

Per essere soddisfacenti, le risposte scritte del richiedente devono essere sufficienti a dissipare le preoccupazioni espresse e dimostrare che le soluzioni che propone soddisfano i criteri pertinenti. Il richiedente può presentare nuovi documenti e/o riformulare parti di quelli presentati originariamente, sostituendo quanto giudicato insoddisfacente nella domanda originale e spiegando in che modo vengono colmate le carenze identificate. Il richiedente può inoltre fornire informazioni giustificative pertinenti (p. es., procedure dell'SMS). Il richiedente deve sapere che tutti i nuovi documenti devono essere aggiunti nella parte interessata della biblioteca e collegati alla criticità pertinente, e non caricati nella cartella «Issue» della biblioteca, e tutte le nuove versioni dei documenti devono essere aggiornate utilizzando il pulsante corrispondente. Si raccomanda al richiedente di visionare il tutorial pertinente nella guida sullo sportello unico disponibile sul sito web dell'ERA. Spetta al richiedente identificare le modifiche apportate ai documenti presentati in precedenza (p. es, usando la modalità «revisioni»). Ciò permette ai valutatori di verificare che le parti pertinenti dei documenti siano state modificate adeguatamente e che le altre parti non siano state modificate.

Parimenti, il richiedente può proporre misure volte a risolvere le criticità e un termine per l'attuazione di tali misure. Se l'autorità interessata non concorda con le misure e/o con i termini proposti, è invitata a contattare celermente il richiedente per risolvere la questione. La risoluzione concordata della questione deve essere annotata nel registro delle criticità.

### 9.2. Classificazione delle problematiche

L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione identifica quattro tipi di criticità.

---

Il **tipo 1** corrisponde a una richiesta di informazioni con cui al richiedente viene chiesto di fornire informazioni supplementari per chiarire alcuni aspetti del fascicolo di domanda.

---

*In questo caso è possibile che il richiedente debba fornire informazioni per chiarire una problematica specifica. Esempio: l'organigramma presentato dal richiedente indica una certa ripartizione delle responsabilità in materia di sicurezza, ma il testo descrittivo correlato indica una ripartizione diversa, con conseguente mancanza di chiarezza in merito alle responsabilità in materia di sicurezza.*

---

Il **tipo 2** corrisponde a un'osservazione o nota che è lasciata alla discrezione del richiedente durante il periodo di validità del certificato di sicurezza unico.

---

*Esempio: il valutatore nota che nel fascicolo di domanda vi sono alcune incongruenze tra le norme di riferimento dell'impresa. Tali incongruenze si riferiscono a norme diverse applicate da parti diversi dell'impresa e non hanno implicazioni per la sicurezza, ma devono essere risolte dal richiedente. Il richiedente deve essere consapevole che le criticità di tipo 2 saranno verificate al momento del rinnovo o dell'aggiornamento di un certificato di sicurezza unico. La mancata risoluzione delle stesse in quella sede può comportare che l'organismo di certificazione di sicurezza sollevi in futuro un diverso tipo di criticità per risolvere la questione.*

---

Il **tipo 3** corrisponde a una non conformità lieve o a una problematica residua. Il valutatore che solleva la questione decide se la risoluzione di tale questione possa essere rinviata a dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico. In tal caso, il richiedente è tenuto a risolvere la questione entro la data specificata nel piano d'azione di accompagnamento o prima della successiva domanda di rinnovo o di aggiornamento. Prima di rilasciare il certificato di sicurezza unico, le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza dovranno decidere quale di esse si occuperà di seguire tali questioni nell'ambito delle proprie attività di supervisione. Le criticità di tipo 3 non risolte prima del rilascio del certificato di sicurezza unico saranno riportate nel registro delle criticità per una nuova valutazione nel corso della successiva domanda di rinnovo/aggiornamento.

---

*Pertanto, una classificazione di tipo 3 implica che la questione individuata sarà annotata affinché sia seguita dalla pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza nelle attività di supervisione dopo il rilascio del certificato di sicurezza unico. Le problematiche residue possono essere risolte dall'organismo di certificazione di sicurezza in occasione della successiva domanda di rinnovo/aggiornamento, tenendo conto delle informazioni fornite dall'autorità nazionale di sicurezza o, se non è ancora avvenuta la supervisione (ad esempio nel caso di un aggiornamento), dall'organismo di certificazione di sicurezza in seguito alla risposta del richiedente.*

*Esempio: il valutatore osserva che il richiedente indica di avere istituito un processo di monitoraggio in conformità al regolamento (UE) n. 1078/2012 ma constata che il processo è stato accettato solo da quattro imprese appaltatrici su cinque. Il richiedente afferma di essere ancora in attesa della conferma definitiva da parte della quinta impresa appaltatrice, che sarà responsabile di compiti non legati alla sicurezza, come la pulizia dei treni. In questo caso, il valutatore può accettare l'assicurazione del richiedente che le informazioni saranno fornite e riclassificare la criticità come problematica residua da confermare successivamente con la supervisione dell'autorità nazionale di sicurezza.*

*Il richiedente è tenuto di norma a presentare un piano d'azione per affrontare le problematiche delineate nelle criticità di tipo 3. Il piano di azione deve coprire i punti indicati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1078/2012 sul monitoraggio da parte delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura. Un modello di tale piano d'azione è riportato nell'allegato 3. Si noti che non è richiesto che le criticità di tipo 2 siano coperte da un piano d'azione; tuttavia, il richiedente può includerle per tenere traccia di tali questioni durante la durata del certificato di sicurezza unico. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza non ha l'obbligo di verificare e risolvere queste criticità di tipo 2 nell'ambito della supervisione continua, ma può scegliere di porre domande sui progressi compiuti.*

---

Il **tipo 4** corrisponde a una non conformità grave che emerge quando la questione sollevata a causa dell'assenza di informazioni o della scarsa chiarezza delle stesse è talmente grave da impedire l'accettazione della domanda nella forma in cui è stata presentata e il rilascio del certificato di sicurezza unico o la necessità di applicare restrizioni o condizioni di impiego a meno che la criticità non venga chiusa.

---

*Esempio: il richiedente presenta una domanda in cui fornisce alcune prove dell'esistenza di una procedura di pianificazione delle modifiche, ma l'analisi delle informazioni fornite dimostra che il richiedente non cita il regolamento (UE) 402/2013 nell'ambito del proprio processo di gestione del rischio. Poiché l'applicazione di tale regolamento è obbligatoria per legge, ove pertinente, tale omissione nel fascicolo di domanda costituisce una carenza grave che deve essere corretta prima del rilascio del certificato di sicurezza unico.*

*In generale, le criticità di tipo 4 sono quelle in cui il richiedente non dimostra nel proprio fascicolo di domanda l'ottemperanza alla normativa dell'UE o nazionale o in cui elementi della documentazione giustificativa mostrano una possibile inottemperanza. Una possibile soluzione per la risoluzione di tali questioni può essere l'imposizione di restrizioni o condizioni di impiego da inserire nel certificato di sicurezza unico. Tale soluzione è appropriata se le restrizioni o condizioni di impiego possono essere definite in modo chiaro e non incidono su altre parti dell'SMS. Esempio: un'impresa dichiara che intende svolgere attività di trasporto sia di passeggeri sia di merci ma non fornisce prove della sua capacità di controllare i rischi connessi all'attività nel settore merci. In questo caso, al richiedente potrebbe essere rilasciato un certificato di sicurezza unico limitato alla sola attività di trasporto passeggeri. In tal caso, la restrizione è legata al tipo 4 rilasciato che è stato sollevato e a cui si farà riferimento nel rapporto di valutazione finale insieme a un'adeguata giustificazione della decisione.*

Sulla base delle informazioni trasmesse dal richiedente, l'autorità adatta lo status della criticità nel modo seguente:

- (a) «criticità in sospeso» se gli elementi di prova forniti dal richiedente non sono soddisfacenti e sono necessarie informazioni aggiuntive durante il processo di valutazione;
- (b) «criticità risolta» se il richiedente ha fornito una risposta adeguata e non sussiste più alcuna problematica residua.

Al termine del processo deve essere raggiunta una soluzione per tutte le criticità. I casi sono infatti quattro.

- (a) *Per tutti i tipi di criticità, la criticità è «risolta», perché il richiedente ha risolto la questione. Il testo di accompagnamento della risoluzione dovrebbe spiegare il ragionamento dei valutatori.*
- (b) *Per le criticità di tipo 2, la criticità sarà «risolta» con uno status di risoluzione «in sospeso». Ciò deve rispecchiare il fatto che il richiedente ha la durata del certificato di sicurezza unico per risolvere la questione. Il testo di accompagnamento della risoluzione dovrebbe spiegare il ragionamento dei valutatori.*
- (c) *Per le criticità di tipo 3 «problematica/problematiche residua/e da controllare», lo status di risoluzione delle problematiche residue da controllare indica che la criticità sarà seguita dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza competente nell'ambito delle sue attività di supervisione per tutta la durata del certificato di sicurezza unico e lo status della criticità sarà impostato su «chiusa». Il testo di accompagnamento della risoluzione dovrebbe spiegare il ragionamento dei valutatori e quale autorità nazionale preposta alla sicurezza si assumerà la responsabilità del follow-up durante la supervisione, a meno che ciò non sia ovvio perché la domanda riguarda un solo Stato membro.*
- (d) *Per le criticità di tipo 4 per le quali si applica una restrizione o una condizione d'uso, la questione sarà chiusa e verranno imposte restrizioni o condizioni d'uso alla questione affrontata. Il testo di accompagnamento della risoluzione dovrebbe spiegare il ragionamento dei valutatori.*

Qualora pervenga una risposta a una criticità in sospeso, il valutatore vedrà che lo status della criticità è stato modificato in «risposta» e, poiché si occupa della criticità, esaminerà la risposta e riclassificherà, se necessario, la criticità per tenere conto del fatto che la questione è stata trattata in modo soddisfacente o meno. In quest'ultimo caso, il valutatore riporta la propria decisione e le relative motivazioni nel registro delle criticità e all'occorrenza chiede ulteriori informazioni.

Il valutatore indica il motivo della non conformità, ma spetta al richiedente individuare il modo in cui ottenere la conformità e concordare con il valutatore un termine entro cui provvedere. Qualora il termine sia successivo alla data di certificazione prevista, sarà necessario valutare se la criticità in sospeso sia tale da bloccare il rilascio del certificato di sicurezza unico.

Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste o se le informazioni supplementari fornite dal richiedente risultano insoddisfacenti, il termine della valutazione può essere prorogato o la domanda può essere respinta. Il rigetto di una domanda rappresenta l'ultima possibile soluzione; quando l'organismo di certificazione di sicurezza decide di ricorrervi, la decisione e le relative motivazioni sono registrate nel rapporto di valutazione e notificate al richiedente. Una decisione di rigetto impone la ripresentazione della domanda. Il richiedente dovrà sostenere le spese relative alla valutazione di qualsiasi domanda respinta, nonché le spese per una nuova valutazione.



## 10. Garanzia di qualità

L'organismo di certificazione della sicurezza ha la responsabilità di garantire che:

- ▶ le diverse fasi del processo siano state applicate correttamente;
- ▶ vi siano elementi di prova sufficienti per dimostrare che tutti gli aspetti pertinenti della domanda sono stati valutati;
- ▶ il richiedente abbia risposto a tutte le questioni di non conformità (cioè criticità di «tipo 3» e di «tipo 4») e le eventuali altre richieste di ulteriori informazioni siano state ricevute dal richiedente;
- ▶ tutte le criticità di tipo 3 e tipo 4 siano state risolte o, in caso contrario, le relative motivazioni siano state documentate in modo chiaro;
- ▶ le problematiche residue da controllare siano assegnate all'autorità nazionale preposta alla sicurezza competente e siano convenute con essa;
- ▶ le decisioni prese siano documentate, corrette e coerenti;
- ▶ il parere in merito al rilascio del certificato di sicurezza unico presentato nel rapporto di valutazione rispecchi la valutazione nel suo insieme.

Se si giunge alla conclusione che il processo è stato seguito correttamente, sarà sufficiente confermare che sono state osservate le fasi sopracitate aggiungendo eventuali osservazioni pertinenti. Se si giunge alla conclusione che il processo non è stato seguito correttamente, devono essere indicate in modo chiaro le motivazioni che hanno portato a formulare tale conclusione.

## 11. Audit, ispezioni o visite

L'autorità o le autorità coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza sono autorizzate a svolgere audit, ispezioni o visite nel sito (o nei siti) del richiedente.

Ai fini della presente guida:

- ▶ per **audit** si intende l'intervento strutturato con cui l'impresa ferroviaria è esaminata relativamente al rispetto di una particolare norma di gestione della sicurezza o di un particolare protocollo di audit. Gli audit possono essere svolti sia in loco che fuori sede, utilizzando varie tecniche quali l'esame della documentazione, colloqui o campionamento;
- ▶ per **ispezione** si intende l'impiego di una persona autorizzata e competente facente parte del personale dell'organismo di certificazione di sicurezza o dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, a seconda dei casi, per esaminare un aspetto specifico e limitato dell'attività di un'impresa ferroviaria. Lo scopo dell'ispezione è verificare la conformità ai requisiti dell'SMS e alle norme nazionali notificate o la corrispondenza tra quanto detto o registrato nei documenti giustificativi del sistema di gestione della sicurezza e quanto accade effettivamente nella realtà. Un'ispezione nel senso previsto in questo documento verifica che il processo sia in atto e ne verifica l'efficienza. L'ispezione non è un controllo in cui ci si limita a «spuntare un elenco» verificando la presenza di determinati documenti o determinate attrezzature; un controllo di questo tipo, infatti, permetterebbe unicamente di confermare che gli elementi in questione sono presenti, non che vengono effettivamente utilizzati;
- ▶ le **visite** presso il sito del richiedente, diverse da quelle svolte ai fini di un'ispezione o di un audit, sono sopralluoghi effettuati con breve preavviso in parti specifiche del sito dell'impresa ferroviaria allo scopo di osservare la corretta attuazione di una procedura dell'SMS.

**Qualora sia l'Agenzia a svolgere il ruolo di organismo di certificazione della sicurezza**, gli obiettivi e l'ambito degli audit, delle ispezioni o delle visite e il ruolo assegnati a ciascuna autorità interessata dovranno essere coordinati al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e di ridurre la possibilità che il richiedente debba sottoporsi a molteplici audit, ispezioni o visite. Qualora l'Agenzia effettui un audit, un'ispezione o una visita, l'autorità o le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate forniscono il supporto e l'assistenza necessari all'Agenzia per soddisfare le norme di sicurezza pertinenti in vigore nel sito (o nei siti) del richiedente.

L'autorità che effettua un audit, un'ispezione o una visita deve avere disposizioni o procedure interne che ne stabiliscono le modalità di esecuzione. A questo fine, l'autorità può decidere di applicare volontariamente i principi e i requisiti stabiliti dalle norme pertinenti quali ISO 19011 e ISO 17021 per lo svolgimento degli audit del sistema di gestione e ISO 17020 per le ispezioni.

I risultati degli audit, delle ispezioni o delle visite costituiscono prove che possono consentire la chiusura di criticità segnalate nel relativo registro. Tuttavia, in alcuni casi, tali risultati possono evidenziare criticità (p.es. casi di non conformità) non individuate in precedenza; in questo caso tali problematiche devono essere riportate nel registro delle criticità come nuove criticità.

Per maggiori informazioni sulle tecniche di audit e di ispezione, consultare la *Guida dell'Agenzia sulla supervisione*.

## 12. Interfaccia tra valutazione e supervisione

La valutazione e la successiva supervisione sono in stretto rapporto in quanto i risultati della valutazione sono rilevanti per la supervisione effettuata dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza e gli esiti della supervisione effettuata dall'autorità nazionale, a loro volta, sono rilevanti per la nuova valutazione svolta prima del rinnovo o dell'aggiornamento del certificato di sicurezza unico.

Le criticità individuate nel corso della valutazione possono essere rinviate e prese in considerazione durante la successiva supervisione purché non si tratti di non conformità gravi tali da impedire il rilascio del certificato di sicurezza unico (criticità di tipo 4) e a condizione che il seguito loro dato sia approvato dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza competente.

La supervisione aiuta ad accertare l'efficienza di funzionamento dell'SMS e può servire da base per la nuova valutazione della domanda prima del rinnovo o dell'aggiornamento del certificato di sicurezza unico. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili nella *Guida dell'Agenzia sulla supervisione*.

## 13. Centri di formazione, soggetti responsabili della manutenzione e del trasporto di merci pericolose

In conformità dell'articolo 5 della decisione 2011/765/UE della Commissione e dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, il riconoscimento di un centro di formazione appartenente a un'impresa ferroviaria può essere riportato nel relativo certificato di sicurezza unico qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni preliminari:

- ▶ l'impresa ferroviaria non è l'unico fornitore di formazione sul mercato;
- ▶ l'impresa ferroviaria fornisce formazione esclusivamente al proprio personale.

Il richiedente deve selezionare l'opzione «Riconoscimento di un centro di formazione» a pagina 1 del modulo di domanda quando presenta la domanda. Si raccomanda che la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza confermi il riconoscimento del centro di formazione dell'impresa ferroviaria nel proprio rapporto di valutazione e che la dichiarazione di riconoscimento figuri sul certificato di sicurezza unico anche se tale autorità nazionale preposta alla sicurezza non è l'organismo di certificazione di sicurezza.

Le imprese ferroviarie che agiscono in qualità di soggetti responsabili della manutenzione ed effettuano la manutenzione dei veicoli esclusivamente ai fini delle proprie operazioni non hanno l'obbligo di essere titolari di un «certificato ECM» a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione. Tuttavia, il loro sistema di manutenzione deve comunque essere conforme all'allegato II di detto regolamento. La prova della conformità ai requisiti previsti da tale allegato deve essere fornita da dette imprese ferroviarie all'atto di presentazione della domanda di certificato di sicurezza unico. Il richiedente deve indicare nella parte interessata della pagina 1 del modulo di domanda nello sportello unico se desidera essere valutato in questo modo. Il certificato di sicurezza unico conterrà una dicitura appropriata che rispecchi tale richiesta.

Il fatto che ciò sia stato valutato nell'ambito della domanda può essere aggiunto al certificato di sicurezza unico rilasciato nella sezione «Informazioni supplementari».

Nel caso in cui il richiedente abbia indicato l'esistenza di merci pericolose nell'ambito delle operazioni, l'organismo di certificazione di sicurezza è tenuto a sapere che deve consultare l'autorità competente per il trasporto di tali merci pericolose per ferrovia in merito alla conformità alla legislazione applicabile. Se l'ERA è l'organismo di certificazione di sicurezza, tale consultazione sarà condotta attraverso l'autorità o le autorità nazionali preposte alla sicurezza competenti per l'area di esercizio.

## 14. Arbitrato, riesame e ricorso

### 14.1. Arbitrato

L'arbitrato si applica solo nei casi in cui l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798.

Nel corso della valutazione della sicurezza, prima dell'adozione della decisione in merito al rilascio del certificato di sicurezza unico, può accadere che l'Agenzia non concordi con la valutazione svolta da una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza.

Quando l'Agenzia non è d'accordo con una valutazione negativa formulata da una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza e non è possibile concordare una valutazione reciprocamente accettabile, l'autorità o le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono sottoporre la questione alla commissione di ricorso dell'Agenzia. In questo caso, l'Agenzia sospende la propria decisione sino al completamento della procedura di arbitrato. Il tempo intercorso tra la richiesta di arbitrato e la decisione della commissione di ricorso non è quindi preso in considerazione ai fini del termine fissato per la valutazione della sicurezza.

Il richiedente è informato tramite lo sportello unico della proroga del termine della valutazione per effetto della procedura di arbitrato.

Qualora la commissione di ricorso concordi con l'Agenzia, quest'ultima adotta la decisione e rilascia un certificato di sicurezza unico senza indugio. Qualora la commissione di ricorso concordi con l'autorità nazionale preposta alla sicurezza, l'Agenzia rilascia senza indugio un certificato di sicurezza unico con un'area di esercizio che esclude le parti della rete che hanno ricevuto una valutazione negativa.

Le richieste di arbitrato sono rivolte alla commissione o alle commissioni di ricorso. I procedimenti sono registrati dal cancelliere della commissione o delle commissioni di ricorso nello sportello unico.

La commissione di ricorso che si occupa del procedimento di arbitrato ha accesso al fascicolo completo di domanda disponibile nello sportello unico. La commissione di ricorso decide se confermare il progetto di decisione dell'Agenzia entro un mese dalla richiesta di arbitrato della o delle autorità nazionali preposte alla sicurezza.

La decisione della commissione di ricorso viene notificata a tutte le parti coinvolte nella valutazione della sicurezza, compreso il richiedente, tramite lo sportello unico.

La stessa procedura di arbitrato è valida anche in caso di disaccordo tra l'Agenzia e l'autorità nazionale preposta alla sicurezza quando quest'ultima constata durante la propria supervisione che il titolare di un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia non soddisfa più le condizioni per la certificazione e chiede all'Agenzia, in qualità di organismo di certificazione della sicurezza, di sottoporre a restrizioni o di revocare tale certificato.

Poiché la procedura di arbitrato comporterebbe la proroga del termine fissato per la valutazione, l'Agenzia specifica le tempistiche delle fasi dell'arbitrato nel pannello di controllo dello sportello unico (si veda anche la [sezione 3.2](#)).

### 14.2 Riesame

Il processo di riesame si applica sia all'Agenzia che all'autorità nazionale preposta alla sicurezza che agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/798.

Nei casi in cui l'organismo di certificazione di sicurezza rifiuti di rilasciare un certificato di sicurezza unico o rilasci un certificato di sicurezza unico soggetto a restrizioni o a condizioni di impiego diverse da quelle indicate dal richiedente nel proprio modulo di domanda, quest'ultimo può presentare domanda di riesame della decisione entro un mese dalla data della relativa notifica. Tale richiesta è presentata dal richiedente tramite lo sportello unico.


Il richiedente motiva la richiesta di riesame e allega un elenco delle criticità che, a suo avviso, non sono state prese in debita considerazione durante il processo di valutazione della sicurezza, tenendo presente che eventuali nuove prove supplementari prodotte successivamente alla notifica della decisione non sono prese in considerazione dall'organismo di certificazione di sicurezza. Se il richiedente vuole che le nuove prove siano prese in considerazione e valutate, deve presentare una nuova domanda.

Nel riesaminare il caso, l'organismo di certificazione di sicurezza opera secondo il proprio regolamento interno per assicurare l'imparzialità del processo, anche tramite l'impiego di valutatori che non hanno partecipato alla prima valutazione, nei limiti in cui ciò sia ragionevolmente possibile. Il processo di riesame segue la struttura del processo di valutazione della sicurezza ma riguarda esclusivamente le criticità alla base della decisione negativa presa nella prima valutazione. Inoltre, le autorità coinvolte non effettuano audit, ispezioni o visite nel sito o nei siti del richiedente in relazione all'elenco di questioni sollevate nella domanda di riesame.

La decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza di confermare o revocare la prima decisione viene comunicata tramite lo sportello unico a tutte le parti coinvolte nella valutazione della sicurezza, compreso il richiedente, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di riesame. Se la decisione negativa è revocata durante il processo di riesame, l'organismo di certificazione di sicurezza rilascia senza indugio un nuovo certificato di sicurezza unico. Il certificato rilasciato a seguito di riesame è dello stesso tipo (nuovo certificato/modifica/rinnovo) del certificato originale a cui si riferisce la decisione oggetto del processo di riesame. Il certificato originale è invalidato nella banca dati ERADIS. Se la decisione negativa dell'organismo di certificazione di sicurezza è confermata, il richiedente può presentare ricorso dinanzi all'organo competente, ossia:

- ▶ la commissione di ricorso, per le domande in relazione alle quali l'Agenzia è stata scelta come organismo di certificazione di sicurezza (cfr. anche [sezione 14.3](#)); o
- ▶ l'organo nazionale di ricorso in conformità alla procedura nazionale pertinente, per le domande in relazione alle quali l'autorità nazionale preposta alla sicurezza agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza.

Figura 5: diagramma della procedura di arbitrato



### 14.3 Ricorso



**Successivamente a una richiesta di riesame**, qualora la decisione negativa sia confermata, il richiedente può presentare ricorso contro la decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/798.

Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2016/796 (regolamento che istituisce l'Agenzia), qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione che la interessa direttamente e singolarmente, anche se la decisione è presa nei confronti di un'altra persona (ossia, in questo caso, il richiedente).

Per i casi in cui l'organismo di certificazione di sicurezza è l'autorità nazionale preposta alla sicurezza, la procedura di ricorso è descritta nella guida alla domanda di detta autorità nazionale.

**Per i casi in cui l'organismo di certificazione di sicurezza è l'Agenzia**, si applica la seguente procedura di ricorso.

Il richiedente propone ricorso alla commissione di ricorso. Il cancelliere della commissione di ricorso informa il responsabile di progetto pertinente e quest'ultimo fisserà le date del

ricorso nel pannello di controllo e caricherà, se necessario, l'eventuale documentazione. La commissione di ricorso decide se accogliere o respingere il ricorso entro tre mesi dalla sua presentazione. Anche la decisione adottata in merito dalla commissione di ricorso è registrata nello sportello unico.

Se constatata la fondatezza dei motivi del ricorso, la commissione di ricorso deferisce la causa all'Agenzia. L'Agenzia, in coordinamento con l'autorità o le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio, riesamina la propria decisione seguendo la raccomandazione o le raccomandazioni della commissione di ricorso. Questa procedura segue il regolamento interno dell'Agenzia e assicura l'imparzialità anche tramite l'impiego di valutatori che non hanno partecipato alla prima valutazione, nei limiti in cui ciò sia possibile. Le decisioni della commissione di ricorso sono registrate nello sportello unico.

Se a seguito della procedura di ricorso dinanzi alla relativa commissione o all'organismo nazionale di ricorso la decisione è revocata, l'organismo di certificazione di sicurezza rilascia il certificato di sicurezza unico senza indugio e comunque al più tardi entro il mese successivo alla notifica dei risultati da parte della commissione di ricorso.

Le norme procedurali applicabili al ricorso sono espone in dettaglio nel regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2018/867 [*regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie*]. I diritti da versare per il ricorso sono fissati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione relativo ai diritti e ai corrispettivi.

### 14.4 Controllo di legittimità

Le decisioni adottate dall'organismo di certificazione di sicurezza sono soggette a controllo di legittimità.

**Se l'organismo di certificazione di sicurezza è l'Agenzia**, le sue decisioni sono soggette a controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 263 del TFUE. Conformemente all'articolo 63 del regolamento (UE) 2016/796, i ricorsi per l'annullamento di decisioni dell'Agenzia o per aver omesso di agire entro i termini applicabili possono essere presentati alla Corte di giustizia dell'UE solo dopo che siano state esperite le procedure di ricorso (cfr. anche [sezione 14.3](#)) all'interno dell'Agenzia.

**Se l'organismo di certificazione di sicurezza è l'autorità nazionale preposta alla sicurezza**, le sue decisioni sono soggette a controllo di legittimità ai sensi della normativa nazionale. La procedura di richiesta di controllo di legittimità è descritta nella guida alla domanda dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza competente.

## 15. Aggiornamento e rinnovo del certificato di sicurezza unico

---

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 13 e 14, della direttiva (UE) 2016/798, il certificato di sicurezza unico deve essere aggiornato quando l'impresa ferroviaria apporta **modifiche sostanziali al tipo o alla portata dell'attività o in caso di estensione dell'area di esercizio**. Ogniqualvolta il titolare di un certificato di sicurezza unico intenda apportarvi modifiche di questo tipo, deve notificarlo senza indugio all'organismo di certificazione di sicurezza. Le modifiche possono essere di natura tecnica, operativa od organizzativa.

---

L'aggiornamento del certificato di sicurezza unico può essere necessario anche in caso di modifiche sostanziali del quadro normativo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 15, della direttiva (UE) 2016/798.



L'aggiornamento del certificato di sicurezza unico può essere inoltre necessario quando le condizioni alle quali è stato rilasciato sono cambiate senza alcun impatto sul tipo di attività, sulla portata dell'attività o sull'area di esercizio. Ad esempio, se l'intero sistema di gestione della sicurezza è stato rivisto e tutte le procedure sono state modificate di conseguenza. Se il richiedente non è sicuro che sia necessario un aggiornamento, deve consultare l'organismo di certificazione di sicurezza competente.

---

Il rinnovo di un certificato di sicurezza unico è necessario per le imprese ferroviarie che sono già titolari di un certificato di sicurezza unico valido e intendono proseguire le proprie attività ferroviarie dopo la scadenza dello stesso.

---

L'organismo di certificazione di sicurezza può segnalare al richiedente che il suo certificato di sicurezza unico deve essere aggiornato o rinnovato. È buona regola che tale segnalazione sia effettuata almeno sei mesi prima della scadenza di un certificato di sicurezza in corso di validità. La domanda di aggiornamento o rinnovo del certificato di sicurezza unico non deve essere un'iniziativa dell'organismo di certificazione di sicurezza bensì un'azione dell'impresa ferroviaria.

Quando la domanda riguarda un aggiornamento o un rinnovo, l'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza unico valido per l'area di esercizio destinata a essere coperta dal certificato.

### 15.1 Valutazione della necessità di aggiornare un certificato di sicurezza unico

L'aggiornamento di un certificato di sicurezza unico è richiesto solo in caso di modifica «sostanziale» delle condizioni di rilascio, ovvero del tipo di attività, dell'area di esercizio o della portata dell'attività. Nel valutare se inoltrare una domanda di «aggiornamento», il richiedente

## 15. Aggiornamento e rinnovo del certificato di sicurezza unico

deve considerare che i termini di legge per la valutazione di tale domanda sono di 5 mesi (1 mese per il controllo iniziale e 4 mesi per la valutazione dettagliata). Il richiedente deve pertanto considerare sia la data di scadenza del certificato esistente sia la data per la quale ha bisogno dell'aggiornamento. Se tali date sono ravvicinate, potrebbe essere una soluzione migliore attendere o anticipare il tempo rimanente fino alla scadenza dell'attuale certificato di sicurezza unico. Ciò eviterà ai richiedenti di incorrere in costi inutili.

Tale valutazione può essere sintetizzata come segue:

- (a) *l'impresa ferroviaria istituisce e utilizza un SMS per garantire il controllo di tutti i rischi connessi alla propria attività, compresa la gestione sicura delle modifiche. Nell'ambito dell'SMS, l'impresa ferroviaria effettua anche il monitoraggio della corretta applicazione ed efficacia dei relativi processi e procedure, incluse le misure di controllo del rischio;*
- (b) *la responsabilità del rilascio del certificato di sicurezza compete all'organismo di certificazione di sicurezza. In seguito al rilascio del certificato di sicurezza unico, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza effettua attività di supervisione per verificare che l'SMS dell'impresa ferroviaria continui a soddisfare gli obblighi di legge;*
- (c) *l'articolo 10, paragrafo 13, l'articolo 14 e l'articolo 10, paragrafo 15, della direttiva (UE) 2016/798 definiscono le condizioni per l'aggiornamento del certificato di sicurezza;*
- (d) *l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 dispone che il titolare del certificato di sicurezza unico debba informare l'organismo di certificazione di sicurezza di ogni modifica sostanziale apportata al tipo di attività, alla portata dell'attività o all'area di esercizio.*

L'impresa ferroviaria presenta tramite lo sportello unico la domanda di aggiornamento del proprio certificato di sicurezza unico in corso di validità.

Il richiedente descrive le modifiche proposte, includendo, se necessario, una valutazione dei rischi. Ciò può implicare l'applicazione delle misure richieste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi se la modifica è considerata rilevante. Si noti che il termine «rilevante» (significant), come definito nel regolamento (UE) n. 402/2013, non coincide con il termine «sostanziale» (substantial) di cui al regolamento (UE) 2018/763. Quest'ultimo si riferisce solo ai casi sopra citati, mentre il primo potrebbe applicarsi a un insieme più ampio di possibili modifiche.

Le modifiche apportate alla documentazione possono essere riportate in vari modi, ad esempio utilizzando una tabella o evidenziando il testo, ma devono essere evidenziate in modo chiaro nelle tabelle, allegate al fascicolo di domanda, che mettono in relazione le prove documentali e i requisiti giuridici.

Nel caso di un aggiornamento del certificato di sicurezza unico, l'ambito della nuova valutazione dell'SMS dovrebbe in ogni caso essere proporzionato al livello di rischio introdotto dalla modifica (o modifiche) e concentrarsi sulle aree pertinenti.

Per identificare i requisiti pertinenti in base ai quali valutare la domanda di aggiornamento, le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza prendono in considerazione le modifiche

apportate alle prove documentali presentate nella domanda precedente e tengono conto dei risultati delle attività di supervisione precedenti.

Il richiedente deve inoltre includere, nell'ambito di ogni aggiornamento della domanda, informazioni sulle azioni intraprese per affrontare eventuali problematiche residue (tipo 4, tipo 3 e tipo 2) della valutazione precedente, nonché una tabella di eventuali altre modifiche apportate al sistema di gestione della sicurezza oltre a quelle per le quali si richiede l'aggiornamento.

Il richiedente deve inoltre tener presente che l'organismo di certificazione di sicurezza contatterà le autorità nazionali preposte alla sicurezza competenti per ottenere informazioni sulle eventuali attività di supervisione svolte nel periodo compreso tra il rilascio del certificato di sicurezza unico e la presentazione della domanda di aggiornamento.



Ciò non impedisce alle autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza di effettuare in alcuni casi una nuova valutazione completa del fascicolo di domanda. Per esempio, è possibile che una nuova valutazione completa sia effettuata se il richiedente non fornisce informazioni sufficienti sulle modifiche apportate al proprio SMS, se la domanda è presentata in una fase di transizione tra un regime di regolamentazione e un altro, o se durante le attività di supervisione precedenti sono state individuate problematiche rilevanti.

## 15.2 Tipo di attività e portata dell'attività

I termini «tipo di attività» e «portata dell'attività» sono definiti come segue nell'articolo 3 della direttiva (UE) 2016/798.

(a) **Il tipo di attività** è caratterizzato da:

1. *il trasporto di passeggeri, inclusi o esclusi i servizi ad alta velocità;*
2. *il trasporto di merci, incluso o escluso il trasporto di merci pericolose;*
3. *i servizi di sola manovra;*

(b) **la portata dell'attività** è caratterizzata da:

1. *il numero di passeggeri e/o volume delle merci;*
2. *la dimensione stimata di un'impresa ferroviaria in termini di numero di dipendenti occupati nel settore ferroviario (vale a dire una micro, piccola, media o grande impresa).*

Inoltre, per quanto riguarda il tipo di attività, è riconosciuto che possono esistere altri tipi di servizi quali attività su binari privati, prove dei veicoli ecc., che devono essere segnalati nel modulo di domanda.

## 15.3 Estensione dell'area di esercizio

Nel caso di un'estensione dell'area di esercizio, l'impresa ferroviaria apporta le modifiche necessarie alle prove fornite nella precedente domanda, anche per quanto riguarda i requisiti pertinenti di cui alla normativa nazionale notificata per la nuova area di esercizio. Il richiedente

dovrà inoltre dimostrare di aver preso in considerazione i rischi aggiuntivi posti dalla nuova operazione e di averli integrati nelle modalità di gestione della sicurezza.

Quando viene presentata una domanda di aggiornamento di questo tipo, tutte le autorità nazionali preposte alla valutazione della sicurezza vengono informate anche se la modifica interessa una sola di esse.

### **15.4 Modifiche del quadro normativo in materia di sicurezza**

Ogni eventuale modifica sostanziale del quadro normativo in materia di sicurezza (p. es., un nuovo regolamento UE o una legge nazionale che includa normative nazionali notificate nuove o riviste) deve essere individuata e gestita dall'impresa ferroviaria tramite i processi del proprio SMS (p. es., messa in conformità ai requisiti giuridici e ad altri requisiti di sicurezza, processo di gestione dei cambiamenti). L'impresa ferroviaria è quindi responsabile di ottemperare ai requisiti giuridici nuovi o rivisti. Nell'esercizio dei propri compiti, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve promuovere il quadro normativo in materia, quindi dovrebbe fornire un opportuno sostegno all'impresa ferroviaria affinché comprenda il contenuto delle modifiche apportate al quadro normativo in materia di sicurezza.

### **15.5 Modifica delle condizioni alle quali era stato rilasciato il certificato di sicurezza unico**

In linea di massima, l'impresa ferroviaria ha la responsabilità di interagire con l'organismo di certificazione di sicurezza quando pianifica una modifica delle condizioni alle quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza unico. Ciò vale per varie modifiche, che spaziano da quelle di natura prettamente amministrativa a modifiche operative sostanziali [p. es., una modifica delle procedure dell'SMS identificata come rilevante a norma del regolamento (UE) 402/2013].

Le modifiche di natura amministrativa riguardano esclusivamente informazioni basilari contenute nel certificato di sicurezza unico (p. es., denominazione legale, numero di registrazione e di partita IVA) e non hanno alcun impatto sul tipo di attività, sulla portata dell'attività o sull'area di esercizio. Per questo tipo di modifiche amministrative si può prevedere un processo semplificato per l'aggiornamento del certificato di sicurezza unico; l'organismo di certificazione di sicurezza decide, su richiesta dell'impresa ferroviaria, se il certificato di sicurezza unico debba essere aggiornato.

Prima di prendere la decisione di adottare questo processo semplificato, l'organismo di certificazione della sicurezza è tenuto a controllare che la modifica notificata non celi cambiamenti organizzativi che potrebbero compromettere l'esercizio del treno (p. es., modifica del nome o dei dati di registrazione in seguito alla ristrutturazione dell'impresa o fusione di due diverse imprese che determina una nuova ripartizione dei compiti e delle responsabilità connessi alla sicurezza).

## 15.6 Esempi di modifiche che possono richiedere l'aggiornamento del certificato di sicurezza

Ogni modifica sostanziale del tipo o della portata dell'attività richiede l'aggiornamento del certificato di sicurezza unico. Inoltre, un tale aggiornamento è richiesto anche per ogni estensione dell'area di esercizio. Le disposizioni dell'SMS dell'impresa ferroviaria dovrebbero essere formulate in modo da essere valide per l'area di esercizio prevista (p. es., infrastrutture di diversi Stati membri).

Nella maggior parte dei casi, qualsiasi modifica apportata al tipo di attività specificato nel certificato richiede un aggiornamento.

Le modifiche della portata dell'attività richiedono più attenzione poiché tali informazioni non sono direttamente riportate nel certificato e dipendono in misura maggiore dalle modifiche delle risorse e delle prestazioni commerciali dell'impresa.

Tutte le modifiche riconosciute come «sostanziali» comportano una nuova valutazione e l'aggiornamento del certificato, a prescindere dal fatto che la modifica in questione sia dovuta a sviluppi operativi all'interno dell'impresa o all'acquisizione dell'attività di un'altra impresa.

Per esempio, quando un'impresa ferroviaria che fornisce servizi di trasporto passeggeri manifesta l'intenzione di operare anche nel trasporto merci, in seguito a una fusione o all'acquisizione di un'altra impresa, si è in presenza di una «modifica sostanziale» di «tipo e portata» del servizio fornito dall'impresa ferroviaria e di conseguenza il certificato di sicurezza unico va aggiornato.

Se la modifica non influisce sul tipo o sulla portata dell'attività, o se la necessità di aggiornare il certificato di sicurezza unico non è evidente, può essere necessario considerare come parametro se essa comporti nuovi o maggiori rischi per le attività dell'impresa ferroviaria. Inoltre, si dovrebbe verificare se la modifica possa essere gestita senza rischi tramite il sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria. Come già menzionato, l'ambito della nuova valutazione dell'SMS deve essere in ogni caso proporzionato al livello di rischio introdotto dalla modifica (o dalle modifiche) e alla natura e rilevanza della stessa (o delle stesse). Il richiedente dovrebbe sempre effettuare una valutazione dei rischi e, se necessario, applicare le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi. Ciò comporterebbe un'analisi per stabilire se la modifica sia rilevante o meno.

(a) **Esempio 1:** una modifica della denominazione legale dell'impresa ferroviaria richiede l'aggiornamento amministrativo del certificato. Tuttavia, la modifica della denominazione legale dell'impresa ferroviaria non dovrebbe richiedere una nuova valutazione del suo SMS poiché si tratta di un atto di natura amministrativa che non comporta alcuna modifica alle sue attività. In questo caso, se si tratta dell'unica modifica, è possibile adottare una procedura semplificata con una decisione aggiornata senza valutazione formale e una nota al fascicolo in cui si descrive il motivo della modifica. Il richiedente dovrà confermare per iscritto che non sono in corso altri cambiamenti che richiedano un aggiornamento più formale del certificato di sicurezza unico.

- (b) **Esempio 2:** le modifiche che comportano un rischio minore (ad esempio, il passaggio dal trasporto di passeggeri inclusi i servizi ad alta velocità al trasporto di passeggeri esclusi i servizi ad alta velocità) sono generalmente un esercizio amministrativo con controlli minimi sulle implicazioni per l'impresa ferroviaria. In questo caso, è possibile applicare una procedura semplificata, ossia adottare una decisione aggiornata senza valutazione formale e una nota al fascicolo che descriva il motivo della modifica.
- (c) **Esempio 3:** le modifiche a un rischio più elevato (ad esempio, dal trasporto merci esclusi i servizi di merci pericolose al trasporto merci compresi i servizi di merci pericolose) sarebbero da considerare una modifica rilevante nell'ambito del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi, ma comporterebbero anche una modifica sostanziale dal punto di vista dell'aggiornamento del certificato di sicurezza unico in quanto modificano il tipo di attività. In questo caso è necessario valutare la modifica alla luce delle disposizioni dell'SMS e aggiornare il certificato di sicurezza unico. Trattandosi di una modifica rilevante, sarà necessario presentare anche un rapporto dell'organismo di valutazione, come previsto dal regolamento.
- (d) **Esempio 4:** Le modifiche che potenzialmente creano rischi più elevati per l'esercizio possono essere considerate modifiche sostanziali che richiedono l'aggiornamento del certificato di sicurezza unico. Pertanto, sarebbero necessarie la valutazione della modifica in base alle disposizioni dell'SMS e la valutazione della rilevanza della modifica ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi. un operatore di trasporto merci che è entrato nel mercato dei passeggeri fornendo servizi di noleggio o servizi ausiliari come operatore di treni passeggeri con un certo numero di servizi di norma dovrebbe essere considerato una modifica sostanziale in quanto sta cambiando il tipo di attività. Sarebbero necessarie una valutazione dei rischi e una valutazione della rilevanza della modifica ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi.
- (e) **Esempio 5:** poiché la ristrutturazione interna di un'impresa ferroviaria potrebbe avere effetti negativi sui processi e sulle procedure del suo SMS e richiedere l'adeguamento o la sostituzione dei processi e delle procedure dell'SMS esistenti; tale modifica può essere quindi considerata una modifica rilevante in base al regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi. Potrebbe anche essere necessario valutare se le modifiche siano state così ampie (o sostanziali) da richiedere un aggiornamento del certificato di sicurezza unico.
- (f) **Esempio 6:** una modifica di un percorso può essere una modifica sostanziale se l'impresa ferroviaria propone di operare su una linea o una parte della rete su cui in precedenza non svolgeva alcuna attività (eccetto deviazioni temporanee) e se tale nuovo percorso aumenterebbe il rischio (p. es., esponendo l'impresa ferroviaria a un nuovo rischio). Se il certificato di sicurezza unico esistente contiene un elenco di linee e la nuova linea non vi figura, sarà necessario un aggiornamento del certificato. Sarebbero altresì necessarie una valutazione dei rischi e una valutazione della rilevanza della modifica ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi.

- (g) **Esempio 7:** un aumento della frequenza del servizio potrebbe accrescere il rischio per l'impresa ferroviaria, p. es. a causa dei rischi potenziali derivanti dalla congestione. Tali modifiche non dovrebbero essere considerate sostanziali, ma possono essere considerate rilevanti; possono essere gestite in modo sicuro attraverso l'SMS dell'impresa ferroviaria mediante la valutazione dei rischi e la conformità con il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi:
1. l'SMS prevede processi e procedure per tenere sotto controllo i rischi e attuare le opportune misure preventive o correttive in caso di individuazione di non conformità durante il monitoraggio dell'attività dell'impresa ferroviaria;
  2. l'impresa ferroviaria notifica le modifiche alle autorità nazionali preposte alla sicurezza, in modo che dette autorità possano definire le attività di supervisione supplementari da includere nella propria strategia e nel proprio piano di supervisione dell'impresa ferroviaria.
- (h) **Esempio 8:** anche l'aumento dei «passeggeri/km di linea annui» o delle «tonnellate di merci/km annue» potrebbe incrementare il rischio poiché influisce sulla dimensione dell'attività. Tuttavia, anche tali modifiche e i rischi connessi possono essere gestiti in modo sicuro tramite l'SMS dell'impresa ferroviaria (cfr. esempio 7 sopra). L'autorità nazionale preposta alla sicurezza può verificare l'adeguatezza della gestione di tali rischi supplementari nell'ambito della supervisione dell'impresa ferroviaria, tenendo conto delle informazioni sulla gestione delle modifiche notificate dalla stessa impresa ferroviaria.

## 16. Rinnovo del certificato di sicurezza unico

Un certificato di sicurezza unico viene rinnovato su domanda del richiedente prima della scadenza della sua validità al fine di garantire la continuità della certificazione. I termini di legge per il rinnovo sono di 5 mesi (1 mese per il controllo iniziale e 4 mesi per la valutazione dettagliata). Il richiedente presenta domanda di rinnovo del proprio certificato di sicurezza unico ancora valido tramite lo sportello unico (cfr. anche [sezione 3.2](#)).

Nel caso di un rinnovo, le autorità interessate dall'area di esercizio adottano un approccio mirato e proporzionato nella nuova valutazione, controllando le modifiche apportate alle prove presentate nella precedente domanda e considerando anche i risultati delle precedenti attività di supervisione al fine di individuare i requisiti pertinenti in base ai quali valutare la domanda di rinnovo.

Ciò non impedisce tuttavia alle autorità nazionali coinvolte nella valutazione della sicurezza di effettuare in alcuni casi una nuova valutazione completa del fascicolo di domanda. Per esempio, è possibile che una nuova valutazione completa debba essere effettuata se il richiedente non fornisce informazioni sufficienti relative alle modifiche apportate al proprio SMS o se durante le precedenti attività di supervisione sono state sollevate criticità rilevanti da risolvere.



La domanda di rinnovo del certificato di sicurezza unico può essere combinata con la domanda di aggiornamento dello stesso certificato. Ad esempio, un richiedente in possesso di un certificato di sicurezza unico che copre un'area di esercizio in due Stati membri.



I richiedenti devono valutare attentamente quando effettuare un rinnovo e se combinarlo con un aggiornamento della loro domanda.



## 17. Restrizioni o revoche del certificato di sicurezza unico

---

L'organismo di certificazione di sicurezza che ha rilasciato un certificato di sicurezza unico può sottoporlo a restrizioni o revocarlo. L'organismo ricorre alle restrizioni o alla revoca quando viene informato da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza che, alla luce delle attività di supervisione svolte da quest'ultima, il titolare del certificato di sicurezza unico non soddisfa più le condizioni sulla base delle quali è stato certificato.

---

Se l'autorità nazionale preposta alla sicurezza individua un rischio grave per la sicurezza, può decidere di intraprendere azioni proporzionate volte a garantire il rispetto dei requisiti, per esempio sospendendo le attività dell'impresa ferroviaria. Sulla base di tale decisione, l'organismo di certificazione di sicurezza valuta la necessità di aggiornare il certificato di sicurezza unico sottoponendolo a restrizioni o, in casi estremi, di revocarlo. Se l'Agenzia agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza fornisce la propria giustificazione per una restrizione o una revoca e la decisione viene adottata previo coordinamento tra le autorità interessate dall'area di esercizio.

L'impresa ferroviaria il cui certificato di sicurezza unico sia stato limitato da restrizioni o revocato ha il diritto di presentare ricorso contro la decisione dell'organismo di certificazione di sicurezza (cfr. [sezione 14.3](#)).

Eventuali richieste da parte dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza di limitare un certificato di sicurezza unico sono gestite dallo sportello unico. Se si decide di limitare il certificato di sicurezza unico, l'organismo di certificazione di sicurezza rilascia un nuovo certificato contenente le restrizioni o le condizioni d'uso.

Eventuali richieste da parte dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza aventi per oggetto la revoca di un certificato di sicurezza unico valido rilasciato da tale autorità sono gestite direttamente nella banca dati ERADIS in conformità delle procedure esistenti. Non è necessaria una voce distinta nello sportello unico.

Un richiedente può richiedere un aggiornamento del proprio certificato di sicurezza unico per eliminare una restrizione o una condizione d'uso. Nel presentare tale domanda il richiedente dovrà fornire la prova che gli elementi che hanno dato luogo alla restrizione non sono più applicabili e fornire tutte le prove necessarie. L'organismo di certificazione di sicurezza tratterà tale domanda come un aggiornamento e, se vengono fornite le prove richieste, rilascerà un nuovo certificato di sicurezza unico che elimina la precedente restrizione.

Un richiedente che intenda operare sia in uno Stato membro dell'UE **sia** in un altro Stato o in una stazione di frontiera di un altro Stato non appartenente all'UE dovrebbe contattare in primo luogo l'Agenzia per un parere su come procedere..

## ALLEGATO 1

## Istruzioni relative al contenuto della domanda di certificato di sicurezza unico

Per presentare la domanda di certificato di sicurezza unico o la richiesta di impegno preliminare, il richiedente deve compilare un modulo di domanda nell'OSS.

La seguente tabella fornisce osservazioni sulla domanda di un certificato di sicurezza unico, come indicato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763. Per facilità di consultazione e orientamento, la presente tabella utilizza la stessa numerazione dell'allegato I del regolamento di esecuzione.

Tabella 3 – osservazioni sulla domanda di certificato di sicurezza unico

Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763	Osservazioni
1.1-1.3	<p>Il richiedente seleziona il tipo di domanda pertinente tra quelli che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ «nuova»: se si presenta domanda di certificato di sicurezza unico per la prima volta o se il precedente certificato di sicurezza unico è stato revocato;</li> <li>▶ «rinnovo»: se il precedente certificato di sicurezza (unico) ancora valido sta per scadere e detta validità deve essere prorogata per assicurare la continuità delle attività ferroviarie a esso associate;</li> <li>▶ «aggiornamento»: se il tipo o la portata dell'attività sono cambiati in modo sostanziale o in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza o, ancora, in seguito a modifica delle condizioni in base alle quali era stato rilasciato il certificato di sicurezza (unico).</li> </ul>
1.2	<p>Il certificato di sicurezza unico è rinnovato su richiesta dell'impresa ferroviaria a intervalli non superiori a cinque anni in conformità dell'articolo 10, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798.</p>
1.4	<p>Quando si presenta una domanda di rinnovo o di aggiornamento, si deve specificare o selezionare l'EIN o gli EIN del certificato di sicurezza (unico) precedente (p. es., certificato di sicurezza unico o parte A del certificato di sicurezza) con riferimento al quale si presenta la domanda all'organismo di certificazione di sicurezza.</p> <p>L'EIN o gli EIN del certificato di sicurezza precedente sono utilizzati per invalidare il certificato o i certificati corrispondenti nella banca dati ERADIS. In caso di dubbio, si consiglia al richiedente di contattare l'organismo di certificazione di sicurezza prima di presentare la domanda.</p>
2.1-2.2	<p>Quando si presenta una domanda relativa a servizi di trasporto passeggeri (che costituisce parte di una domanda più ampia o l'intera domanda), si deve specificare, barrando l'apposita casella, se le operazioni comprendono o escludono i servizi ad alta velocità (è possibile selezionare una sola opzione). Tuttavia, i servizi coperti dall'opzione 2.1 o 2.2 comprendono anche tutti gli altri tipi di trasporto passeggeri (ossia regionale, o a breve, media o lunga distanza ecc.) nonché gli eventuali altri servizi necessari per effettuare i servizi passeggeri oggetto della domanda (manovre ecc.). Per la definizione dei servizi ad alta velocità, si rimanda all'allegato I della direttiva (UE) 2016/797.</p>
2.3-2.4	<p>Quando si presenta una domanda relativa a servizi di trasporto merci (che costituisce parte di una domanda più ampia o l'intera domanda), si deve specificare, barrando l'apposita casella, se le operazioni comprendono o escludono il trasporto di merci pericolose (è possibile selezionare una sola opzione). Tuttavia, i servizi interessati dall'opzione 2.3 o 2.4 comprendono anche tutti gli altri tipi di trasporto di merci non menzionati esplicitamente e gli eventuali altri servizi necessari per effettuare i servizi di trasporto merci oggetto della domanda (manovre ecc.). Il richiedente deve inoltre sapere che se seleziona «merci pericolose» dovrà fornire le prove della conformità ai regolamenti in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia nell'ambito della domanda.</p>

Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763	Osservazioni
Modulo OSS	<p>Informazioni sull'intenzione del richiedente di richiedere una valutazione delle funzioni del soggetto responsabile della manutenzione nell'ambito della domanda (solo se intende essere il soggetto responsabile della manutenzione per i propri veicoli).</p> <p>Informazioni sull'intenzione del richiedente di richiedere all'autorità nazionale preposta alla sicurezza una valutazione dei propri centri di formazione nell'ambito della domanda (solo quando gestisce un centro di formazione per il proprio personale).</p>
2.5	<p>Il richiedente che intenda effettuare solo servizi di manovra senza trasporto di passeggeri o merci deve selezionare questa casella, specificando se i servizi previsti includono o escludono la manovra di carri di merci pericolose. Questa casella può essere selezionata anche insieme alla casella 2.6, nel caso in cui il richiedente intenda effettuare altri tipi di attività.</p>
2.6	<p>Il richiedente che intenda effettuare altri tipi di attività deve specificare in cosa consistono tali servizi, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ esercizio di veicoli su binari di raccordo privati, quando tale esercizio non sia escluso dall'ambito di applicazione del proprio sistema di gestione della sicurezza in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798;</li> <li>▶ prove sul comportamento in marcia dei veicoli e/o prove statiche sui veicoli;</li> <li>▶ esercizio di veicoli per attività di manutenzione dell'infrastruttura;</li> <li>▶ eventuali centri di formazione da riconoscere in conformità dell'articolo 5 della decisione 2011/765/UE della Commissione (cfr. <a href="#">sezione 13</a> per maggiori informazioni).</li> </ul> <p>In questo campo si possono aggiungere anche gli eventuali requisiti nazionali particolari relativi al tipo o ai tipi di attività.</p>
3.1	<p>Riferendosi ai servizi oggetto della domanda, è necessario specificare la data alla quale si intende iniziare l'attività operativa o, in caso di certificato rinnovato o aggiornato/modificato, la data alla quale il certificato deve avere effetto e sostituire quello precedente.</p>
3.2	<p>Il richiedente deve selezionare lo Stato membro per l'area di esercizio prevista, compresi gli Stati membri in cui intende operare solo fino a una stazione di frontiera.</p>
3.3	<p>Il richiedente definisce la propria area di esercizio prevista, che può coprire l'intera rete ferroviaria di uno o più Stati membri o soltanto una sua parte definita. Nel caso in cui il richiedente intenda operare solo su una parte definita della rete, deve:</p> <p>descrivere l'area di esercizio su cui intende operare come «dal punto A al punto B» (p. es., Parigi-Bruxelles), o</p> <p>elenare le reti su cui intende operare, o</p> <p>specificare chiaramente tutte le linee, incluse tutte le deviazioni pertinenti, sulle quali intende operare con i servizi.</p> <p>I richiedenti devono fare riferimento alle linee utilizzando le denominazioni/i nomi indicati nel «prospetto informativo della rete» di cui all'articolo 3 e all'allegato IV della direttiva 2012/34/UE. Si consiglia anche di includere il tipo di sistemi di segnalamento previsti e la loro estensione geografica.</p> <p>Si tenga presente che quando un richiedente decide di presentare domanda per un'area di esercizio dettagliata, ogni eventuale cambiamento di tale area richiede un aggiornamento del certificato di sicurezza unico. Spetta al richiedente decidere come definire l'area di esercizio.</p> <p>Nel caso delle stazioni di frontiera il richiedente deve definire l'area di esercizio, in genere il confine di Stato alla stazione di frontiera X.</p>
4.1-4.2	<p>Se l'area di esercizio è limitata a un solo Stato membro, il richiedente può selezionare o l'Agenzia o l'autorità nazionale preposta alla sicurezza come organismo di certificazione di sicurezza (o autorità di rilascio). Se l'area di esercizio si estende a più di uno Stato membro, il richiedente deve selezionare l'Agenzia.</p>
5.1	<p>Deve essere indicata solo la denominazione legale.</p>
5.2	<p>L'acronimo dell'impresa ferroviaria (facoltativo) può essere riportato qui.</p>

Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763	Osservazioni
5.3-5.7	<p>Ogni richiedente deve fornire le informazioni necessarie per consentire all'organismo di certificazione di sicurezza di contattare l'impresa ferroviaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ I numeri di telefono devono corrispondere al centralino, ove possibile, e non alla persona competente per il processo di valutazione.</li> <li>▶ I numeri di telefono e di fax, ove pertinente, devono includere il prefisso internazionale.</li> <li>▶ L'indirizzo di posta elettronica deve essere quello dell'impresa ferroviaria.</li> <li>▶ I recapiti per contattare l'impresa ferroviaria devono contenere l'indirizzo generale evitando riferimenti a persone specifiche in quanto queste informazioni possono essere inserite ai punti da 6.1 a 6.6. Non è obbligatorio specificare il sito internet (5.7).</li> </ul>
5.8-5.9	<p>Se nell'ambito della normativa nazionale sono attribuiti diversi numeri di registrazione all'impresa ferroviaria richiedente, il modulo dello sportello unico permette di inserire sia il numero di partita IVA (5.9) che un secondo numero di registrazione (5.8) (ad esempio il registro di commercio).</p>
5.10	<p>Se necessario possono essere aggiunte ulteriori informazioni oltre a quelle esplicitamente richieste.</p>
6.1-6.8	<p>Durante tutta la procedura di valutazione, la persona di contatto costituisce l'interfaccia fra l'impresa ferroviaria che presenta la domanda di certificato di sicurezza unico e l'organismo di certificazione di sicurezza e l'autorità o le autorità nazionali preposte alla sicurezza competenti. Essa fornisce appoggio, assistenza, informazioni, chiarimenti, se necessario, e costituisce il punto di riferimento per l'organismo di certificazione di sicurezza e l'autorità o le autorità nazionali preposte alla sicurezza, a seconda dei casi. La persona di contatto è autorizzata e abilitata a rappresentare l'organizzazione richiedente. I numeri di telefono e di fax, ove pertinente, devono includere il prefisso internazionale.</p>
7.1	<p>Tali informazioni documentate devono essere presentate all'atto della richiesta di certificato di sicurezza unico. Se la domanda presentata riguarda un rinnovo o un aggiornamento del certificato di sicurezza unico, le modifiche apportate alle informazioni comunicate nella domanda precedente devono essere evidenziate in modo chiaro nei diversi documenti, ove pertinente. Per «riassunto del manuale del sistema di gestione della sicurezza (SMS)» si intende un documento che riprende e sottolinea i principali elementi dell'SMS dell'impresa ferroviaria. Detto riassunto deve precisare e fornire informazioni che dimostrino la conformità dell'SMS ai criteri di valutazione di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/763 e includere riferimenti incrociati a documenti più dettagliati, ove pertinente. Deve essere fatto un chiaro riferimento ai processi e ai documenti nei quali le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) sono applicabili e attuate. Per evitare duplicazioni e ridurre la quantità di informazioni presentate, per gli elementi conformi alle STI e alle altre norme dell'UE applicabili va trasmessa soltanto una documentazione sintetica.</p>
7.2	<p>Una tabella che metta in relazione gli elementi principali dell'SMS dell'impresa ferroviaria ai criteri di valutazione stabiliti nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2018/763 della Commissione, fornendo le prove della conformità delle disposizioni specifiche dell'SMS ai requisiti dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798. Inoltre, l'indicazione dei punti, nella documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza, nei quali sono soddisfatti i requisiti della specifica tecnica di interoperabilità funzionale applicabile relativa al sottosistema Esercizio e gestione del traffico.</p>
8.1	<p>Il richiedente presenta la documentazione sulle norme nazionali notificate applicabili ai servizi che intende gestire con il certificato richiesto. La documentazione specifica relativa all'attività di trasporto ferroviario sulla rete (o parte della rete) di ciascuno Stato membro nel quale il richiedente intende operare deve essere presentata in allegati separati del modulo di domanda, ove opportuno, in conformità al regime linguistico stabilito dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza dello Stato membro o degli Stati membri pertinenti.</p>
8.2	<p>Una tabella che metta in relazione gli elementi specifici dell'SMS dell'impresa ferroviaria ai requisiti delle norme nazionali notificate pertinenti, fornendo le prove della conformità delle disposizioni specifiche dell'SMS ai requisiti applicabili delle norme nazionali notificate.</p>

## GUIDA

### Guida relativa alla domanda congiunta per la concessione dei certificati di sicurezza unici

<b>Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763</b>	<b>Osservazioni</b>
9.1	La situazione attuale di attuazione del piano o dei piani di azione correttivi messi in atto dall'impresa ferroviaria per risolvere gravi casi di non conformità e altre questioni problematiche individuate durante le attività di supervisione dopo la valutazione precedente.
9.2	La situazione attuale del piano o dei piani di azione correttivi messi in atto dall'impresa ferroviaria per risolvere le problematiche residue rilevate nelle valutazioni precedenti.

## ALLEGATO 2

## Elenco delle questioni da trattare nella guida dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza sono invitate a trattare nelle proprie guide le seguenti questioni relative ai propri requisiti nazionali, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2016/798:

1. *l'ambito delle misure nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/798: l'autorità nazionale preposta alla sicurezza identifica eventuali possibili esclusioni applicabili nel proprio Stato membro, ai sensi dell'articolo 2.3 della direttiva. Chiarisce i requisiti nazionali specifici in relazione al tipo (o ai tipi) di attività che richiedono il possesso del certificato di sicurezza unico;*
2. *politica linguistica: indicare la lingua da utilizzare nel fascicolo di domanda laddove il ruolo di organismo di certificazione della sicurezza sia svolto dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza, o nella parte nazionale del fascicolo di domanda laddove tale ruolo sia svolto dall'Agenzia;*
3. *modalità di comunicazione: descrivere che cosa l'autorità nazionale preposta alla sicurezza intende comunicare al richiedente e in che modo intenda farlo, laddove tale autorità ricopra il ruolo di organismo di certificazione della sicurezza;*
4. *tariffe e oneri: fornire il quadro di tariffe e oneri laddove il ruolo di organismo di certificazione della sicurezza sia svolto dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza e la tariffa oraria applicata da detta autorità per la valutazione della parte nazionale laddove tale ruolo sia svolto dall'Agenzia;*
5. *descrizione degli accordi transfrontalieri o di qualsiasi altro tipo di regime applicabile e identificazione delle stazioni di frontiera interessate dai medesimi. È inoltre opportuno fornire i recapiti o i siti web degli Stati membri confinanti, in modo che i potenziali richiedenti possano trovare informazioni idonee (se del caso);*
6. *descrizione e spiegazione dei requisiti stabiliti nelle norme nazionali notificate e delle procedure amministrative nazionali applicabili. È inoltre necessario descrivere eventuali norme procedurali nazionali pertinenti, ad esempio quelle relative ad accordi specifici o all'utilizzo dei regimi nazionali di certificazione per comprovare la capacità del richiedente di soddisfare i requisiti delle norme nazionali notificate. Inoltre, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza darà istruzioni al richiedente su come procedere alla mappatura dei suoi elementi di prova rispetto ai requisiti nazionali. Tale mappatura può essere effettuata mediante:*
  - *un modulo online con i requisiti pre-registrati dalla NSA nello sportello unico (questa è l'opzione preferita);*
  - *un modulo online disponibile nello sportello unico, nel quale il richiedente registri esso stesso i requisiti nazionali pertinenti, come descritto dalla NSA nella guida nazionale; o*

## GUIDA

### Guida relativa alla domanda congiunta per la concessione dei certificati di sicurezza unici

- *un modello fornito dalla NSA nella guida nazionale. In tal caso il richiedente carica il documento nello sportello unico;*
- 7. *i requisiti assicurativi minimi (se del caso) come la necessità di trasmettere prova della copertura assicurativa o finanziaria in materia di responsabilità civile;*
- 8. *la procedura di ricorso nazionale qualora l'autorità nazionale preposta alla sicurezza funga da organismo di certificazione della sicurezza;*
- 9. *le disposizioni nazionali relative al controllo giurisdizionale qualora l'autorità nazionale preposta alla sicurezza funga da organismo di certificazione della sicurezza;*
- 10. *disposizioni relative alle stazioni di frontiera nello Stato membro a cui si riferisce la guida, recapiti e consigli per gli Stati membri confinanti.*

**Allegato 3**  
**Modello di un piano d'azione**

Piano d'azione relativo al certificato di sicurezza unico su questioni che necessitano di supervisione in linea con il regolamento (UE) n. 1078/2012 relativo a un metodo comune di sicurezza per il monitoraggio

N.	Criticità	Descrizione dell'azione (o delle azioni)	Collegamento con la valutazione dei rischi	Responsabile dell'attuazione	Persone coinvolte	Monitoraggio: esecuzione	Monitoraggio: efficienza	Se del caso, .. obiettivi intermedi suggeriti dall'ERA	Status della supervisione
0	Creare il link o copiare e incollare il numero, il titolo e il contenuto della problematica residua dalla criticità segnalata nello sportello unico.	Descrivere perché, da chi e come saranno realizzate le azioni, compresi i relativi risultati (possono essere righe separate).	Se pertinente, le misure di controllo del rischio o le azioni correttive devono essere spiegate o collegate a questa azione.	Nome della persona responsabile dell'attuazione	Elencare il personale o i portatori di interessi coinvolti prima, durante o dopo l'esecuzione dell'azione.	Date (gg/mm/aaaa) (o fasi con date) della realizzazione dell'azione	Come si vedrà, si valuterà o si misurerà che l'azione raggiunge l'obiettivo per il quale è stata creata [collegato con il CSM sull'SMS 2018/762, 6.1.1d)]?		Da completare al momento della presentazione della domanda di rinnovo o di aggiornamento. Una NSA ha supervisionato l'azione? In caso affermativo, quale e con quale risultato? Se non c'è supervisione su questo argomento, indicare che non c'è supervisione.
1									
...									

## Allegato 4

## Istruzioni sulle modalità di compilazione dei campi dello sportello unico da parte dell'organismo di certificazione della sicurezza per il rilascio del certificato di sicurezza unico

Qualora debba essere rilasciato un certificato di sicurezza unico, l'organismo di certificazione della sicurezza dovrà compilare i campi pertinenti nello sportello unico (OSS). La tabella che segue fornisce istruzioni sulle modalità di compilazione, utilizzando la stessa numerazione dello sportello unico.

Tabella 4: istruzioni sulle modalità di revisione e, ove necessario, di aggiornamento dei campi dello sportello unico da parte dell'organismo di certificazione della sicurezza per il rilascio del certificato di sicurezza unico

Nome del campo	Osservazioni
<b>1. Informazioni sul certificato</b>	
Numero unico europeo di identificazione (EIN)	L'EIN è generato automaticamente.
Tipo di certificato	Primo rilascio, rinnovo, aggiornamento: viene compilato automaticamente dall'OSS sulla base delle informazioni disponibili nel modulo di domanda e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza.
Certificato precedente	Questo campo non viene compilato automaticamente dall'OSS sulla base delle informazioni disponibili nel modulo di domanda e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza. L'organismo di certificazione della sicurezza è invitato a controllare che tali informazioni siano accurate. Si prega di notare che queste informazioni non sono compilate, a meno che la persona che compila il certificato di sicurezza unico non faccia doppio clic sul campo.
Periodo di validità	L'organismo di certificazione della sicurezza specifica il periodo di validità. La data di inizio della validità non corrisponde necessariamente alla data della decisione di rilascio del certificato di sicurezza unico, ma può corrispondere alla data di inizio dell'esercizio, quale richiesta dal richiedente, o alla data di scadenza del certificato precedente. Lo sportello unico calcola automaticamente un periodo di 5 anni decorrente dalla data di inizio della validità inserita. L'organismo di certificazione della sicurezza può aggiornarla.
<b>2. Impresa ferroviaria</b>	
2.1. Denominazione legale	L'impresa ferroviaria è identificata mediante la propria denominazione legale. Questo campo viene compilato automaticamente dall'OSS sulla base delle informazioni disponibili nel modulo di domanda e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza.
2.2. Numero di registrazione nazionale	Questo campo viene compilato automaticamente dall'OSS sulla base delle informazioni disponibili nel modulo di domanda e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza.

<i>Nome del campo</i>	<i>Osservazioni</i>
2.3. Numero di partita IVA	Questo campo viene compilato automaticamente dall'OSS sulla base delle informazioni disponibili nel modulo di domanda e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza.
<b>3. Organismo di certificazione della sicurezza</b>	
3.1. Organizzazione	Questo campo viene compilato automaticamente dall'OSS e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza. Per le domande rilasciate dall'Agenzia, l'indicazione è la seguente: Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.
3.2. Stato membro	Questo campo viene compilato automaticamente dall'OSS e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza.
<b>4. Contenuto del certificato</b>	
4.1. Tipo di attività	Questo campo viene compilato automaticamente dall'OSS e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza.
4.2. Area di esercizio	Questo campo viene compilato automaticamente dall'OSS e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza.
4.3. Restrizioni e condizioni di utilizzo	In questo campo lo sportello unico permette all'organismo di certificazione della sicurezza di identificare possibili restrizioni o condizioni di impiego convenute nel corso della valutazione.
4.4. Legislazione nazionale applicabile	Nello specificare la normativa nazionale applicabile, le autorità coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza sono invitate a riportare in questo campo eventuali specifiche deroghe dalla direttiva (UE) 2016/798 applicabili nei rispettivi Stati membri che sono attinenti al tipo e alla portata delle attività. Se è necessario fornire ulteriori informazioni, si può utilizzare il campo 4.6 «Informazioni supplementari» del certificato di sicurezza unico.
4.5. Informazioni supplementari	Le autorità possono utilizzare tale campo per aggiungere ulteriori informazioni utili, quali ulteriori tipi di attività richiesti dalla normativa nazionale (si veda il punto 4.5), l'organismo incaricato della manutenzione o il ruolo di centro di formazione accreditato o riconosciuto assunto dall'impresa ferroviaria.
<b>5. Data di rilascio e firma</b>	La data viene generata automaticamente dall'OSS all'atto della firma del documento.

## Appendice

## Modello di tabella di corrispondenza ai requisiti stabiliti dalle norme nazionali

Da compilare a cura dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza		Da compilare a cura del richiedente del certificato di sicurezza unico	
Riferimento (Riferimento alla norma di sicurezza nazionale notificata applicabile)	Requisiti Intestazione del requisito stabilito nella norma nazionale di sicurezza notificata applicabile	Prove documentali (Riferimento/versione/data/capitolo/sezione ecc. del documento)	Descrizione (Breve descrizione del documento)





### **European Union Agency for Railways**

120 rue Marc Lefrancq  
BP 20392  
FR-59307 Valenciennes Cedex  
Tel. +33 (0)327 09 65 00

era.europa.eu  
Twitter @ERA\_railways

### **Guidance for Safety certification:**

- ▶ Application Guide for the Granting of Single Safety Certificates
- ▶ Supervision guide
- ▶ Management maturity model
- ▶ Enforcement management model
- ▶ Coordination between national safety authorities – A common approach to supervision
- ▶ Competence management framework for authorities

